

Aree industriali attrattive: fiscaltà locale a misura di imprese e start up

**SECONDO RAPPORTO SULLA FISCALITÀ E SERVIZI LOCALI NELLE
PRINCIPALI AREE INDUSTRIALI DEL TERRITORIO**

Relazione

con il contributo di



**Camera di Commercio
Roma**

**Aree industriali attrattive:
fiscaltà locale a misura di imprese e start up**

**SECONDO RAPPORTO SULLA FISCALITÀ E SERVIZI LOCALI
NELLE PRINCIPALI AREE INDUSTRIALI DEL TERRITORIO**

Sommario

1. Il punto di partenza e la metodologia	5
2. L'impatto della fiscalità locale sull'attività di impresa	10
2.1 IMU 2021	10
Introduzione e presupposto impositivo	10
Fonti normative e soggetti attivi	10
Soggetti passivi	11
Base imponibile	11
Aliquote	13
Riduzioni ed esenzioni	14
Deducibilità.....	14
Dichiarazione e versamento	15
2.2 TARI 2021.....	17
Introduzione e presupposto impositivo	17
Fonti normative e soggetti attivi	17
Soggetti passivi	17
Classificazione rifiuti	18
Base (superficie) imponibile	18
Aliquote (tariffe).....	19
Riduzioni ed esenzioni	20
Deducibilità.....	20
Dichiarazione e versamento	21
Addizionale TEFA	21
2.3 CANONE UNICO 2021	22
Introduzione	22
Presupposto impositivo	23
Fonti normative e soggetti attivi	24
Soggetti passivi	24
Base imponibile (superficie)	25
Tariffe	25
Riduzioni ed esenzioni	26
Dichiarazione e versamento	28
Disposizioni periodo COVID-19.....	28
2.4 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2021	30

Introduzione e presupposto impositivo	30
Fonti normative e soggetti attivi	30
Soggetti passivi	31
Base imponibile	31
Aliquote	31
Riduzioni ed esenzioni	31
Dichiarazione e versamento	31
2.5 Simulazione IMU e TARI	32
2.5.1 Simulazione IMU e TARI per rendita media complessiva	33
2.5.2 Simulazione IMU e TARI per rendita media d'area	36
3. Lo sviluppo sostenibile nelle tre aree di Anagni, Santa Palomba e Tiburtina	39
3.1 Le priorità riconosciute dagli stakeholder. Interviste e principali risultati.....	39
3.1.1 L'individuazione degli stakeholder e le modalità di interlocuzione mediante indagine CAPI (Computer Assisted Personal Interview)	39
3.1.2 I principali risultati	42
3.2 Le priorità riconosciute dalle amministrazioni comunali. Analisi dei bilanci e principali risultati	70
3.3 Le priorità riconosciute dalle imprese e dai loro lavoratori	81
3.4 I risultati dell'indagine di materialità.....	83
4. Conclusioni	91

1. Il punto di partenza e la metodologia

Il “*Primo Rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del territorio*”¹ si è posto due obiettivi: da un lato, in un’ottica giuridica, quello di individuare, in base alla normativa fiscale vigente, i poteri dei Comuni nell’applicazione dei tributi locali e come essi vengano in concreto applicati; dall’altro, in un’ottica quantitativa, quello di attribuire alle diverse aree industriali, mediante un’analisi del territorio, un indice di attrattività non solo per le imprese che vi operano, ma anche per i lavoratori che vi risiedono o vi si recano quotidianamente. Nell’indagine del primo rapporto, condotta nel terzo trimestre 2020, tra settembre e ottobre 2020, era stato predisposto un questionario CAWI per la mappatura dei servizi forniti nelle tre aree industriali campione strutturato sulla base della classificazione predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel quadro della strategia delineata dal Piano e-gov 2012 ed in linea con il d.lgs. 150/09, che individua tra le dimensioni della performance oggetto di misurazione e valutazione “la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive”. Per quanto concerne i servizi mappati, sono stati presi in considerazione solo quelli con impatto diretto sulle imprese del campione, mentre per quanto concerne i servizi ai lavoratori dell’unità produttiva, si è adottato integralmente l’elenco previsto nella classificazione del Dipartimento menzionato. A supporto dell’indagine sono stati organizzati tra settembre e ottobre 2020 tre focus group con alcuni rappresentanti delle aziende delle aree industriali della Tiburtina, di Anagni e Santa Palomba, al fine di illustrare le finalità dell’indagine, chiarire eventuali dubbi e acquisire ulteriori informazioni di contesto.

Dal punto di vista giuridico, l’obiettivo della seconda edizione del monitoraggio della fiscalità locale è stato, in analogia con quanto fatto nel citato *Primo Rapporto*, innanzitutto, quello di individuare, in base alla normativa fiscale vigente e, quindi, per mezzo di un’analisi di tipo giuridico, i poteri dei Comuni nell’applicazione dei tributi locali e come essi vengano in concreto applicati.

L’analisi giuridica si è sviluppata in tre parti. La prima parte, dal punto di vista metodologico, è stata svolta mediante l’analisi dei seguenti tributi locali: l’Imposta Municipale Unica (IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI), l’addizionale comunale IRPEF e il Canone Unico. Pertanto, è stata rivisitata ed aggiornata l’analisi già effettuata nel *Primo Rapporto*, al fine di allineare il quadro della fiscalità locale alla nuova realtà normativa. In continuità con la precedente edizione del rapporto e in considerazione dell’evoluzione della normativa vigente, si è ritenuto che tali forme impositive, nel

¹ Il Primo Rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del territorio è stato presentato in una videoconferenza organizzata da Unindustria il 20 maggio 2021 e può essere scaricato al link <https://www.unindustria.it/canale/urbanistica-aree-industriali/notizia/103436/follow-up-completo-aree-industriali-attrattive/>

complesso, rappresentino uno spaccato ampio e significativo della fiscalità locale. Esse sono state analizzate con riguardo alla disciplina vigente per il periodo d'imposta 2021. L'analisi così svolta ha consentito di individuare lo stato dell'arte della normativa vigente, evidenziando, per ciascun prelievo, il presupposto, i soggetti attivi, la base imponibile, l'aliquota o la tariffa, le riduzioni, le esenzioni e le maggiorazioni previste dalla normativa statale ed, eventualmente, quelle che possono essere previste dell'applicazione delle potestà comunali.

Il passaggio successivo dell'analisi giuridica è stato, allora, proprio quello di esaminare il concreto esercizio di tali poteri per il periodo d'imposta 2021 da parte di un campione di Comuni del territorio analizzando i singoli Regolamenti comunali, le delibere e altri atti relativi a ciascun tributo. Tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare una continuità fra *Primo e Secondo Rapporto*, questa analisi ha necessariamente ed esclusivamente riguardato i sei Comuni già oggetto di analisi nel *Primo Rapporto* (Pomezia, Civitavecchia, Anagni, Colleferro, Fiano Romano, Roma). L'analisi svolta, sintetizzata per mezzo di apposite tabelle incluse in Appendice al presente lavoro, ha consentito di verificare se e in che modo la struttura e l'onerosità dei prelievi muti.

Successivamente, si è proceduto alla misurazione dell'impatto della fiscalità locale sull'attività di impresa; a tal fine si è svolta un'analisi qualitativa e quantitativa della tassazione IMU e TARI effettuata su un 'capannone tipo'.

In particolare, per confrontare il peso dell'imposizione fiscale nei singoli Comuni sono stati presi a riferimento e individuati, con il fondamentale apporto di Unindustria, tre casi standard, rappresentativi dell'universo di imprese presenti nelle aree industriali oggetto di analisi:

- un capannone "piccolo";
- un capannone "medio";
- un capannone "grande";

con le caratteristiche più avanti illustrate.

Nel dettaglio, per determinare le rendite catastali ai fini del calcolo dell'IMU dei capannoni tipo sopra indicati sono stati utilizzati i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate².

Operativamente, si è dapprima proceduto a individuare e georeferire alcuni edifici rappresentativi delle categorie tipo nelle aree industriali dei Comuni di: Roma (area di Tiburtina), Pomezia (area di Santa Palomba), Anagni, Colleferro, Fiano Romano e Civitavecchia attraverso l'uso di strumenti informatici geografici, per poi attribuire, ove possibile, a ciascun opificio la rendita catastale.

Tale analisi ha restituito una rosa di rendite che hanno consentito di evidenziare due tipologie di dati:

² Essi sono stati reperiti al seguente link: [Schede - Visura catastale - Consultazione rendite catastali - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](https://www.agenziaentrate.gov.it/Schede-Visura-catastale-Consultazione-rendite-catastali)

- una rendita media “complessiva”, data dalla media delle rendite di tutte le zone prese in considerazione (Tiburtina, Santa Palomba, Anagni, Colferro, Fiano Romano e Civitavecchia);
- una rendita “media d’area” valida per ogni singola zona (Tiburtina, Santa Palomba, Anagni, Colferro, Fiano Romano e Civitavecchia).

Segnatamente, sono state individuate le seguenti rendite medie “complessive”, valide per tutti i Comuni:

- 20.017 € per il capannone ‘piccolo’;
- 138.900 € per il capannone ‘medio’;
- 387.933 € per il capannone ‘grande’.

nonché le seguenti rendite “medie d’area”:

- 32.300 € per il capannone ‘piccolo’ nell’area di Tiburtina (Comune di Roma);
- 245.800 € per il capannone ‘medio’ nell’area di Tiburtina (Comune di Roma);
- 475.800 € per il capannone ‘grande’ nell’area di Tiburtina (Comune di Roma);
- 21.150 € per il capannone ‘piccolo’ nell’area di Santa Palomba (Comune di Pomezia);
- 116.100 € per il capannone ‘medio’ nell’area di Santa Palomba (Comune di Pomezia);
- 280.000 € per il capannone ‘grande’ nell’area di Santa Palomba (Comune di Pomezia);
- 17.500 € per il capannone ‘piccolo’ nell’area di Anagni;
- 26.300 € per il capannone ‘medio’ nell’area di Anagni;
- 233.600 € per il capannone ‘grande’ nell’area di Anagni;
- 21.400 € per il capannone ‘piccolo’ nell’area di Colferro;
- 87.000 € per il capannone ‘medio’ nell’area di Colferro;
- 408.000 € per il capannone ‘grande’ nell’area di Colferro;
- 12.200 € per il capannone ‘piccolo’ nell’area di Fiano Romano;
- 106.700 € per il capannone ‘medio’ nell’area di Fiano Romano;
- 656.800 € per il capannone ‘grande’ nell’area di Fiano Romano;
- 380.000 € per il capannone ‘medio’ nell’area di Civitavecchia³.

Una volta individuata la rendita catastale media “complessiva” (come detto, uguale per tutti i Comuni) e la rendita catastale “media d’area” per Comune, essa è stata rivalutata e moltiplicata in base al rispettivo coefficiente come previsto dalla normativa vigente; su tale base imponibile è stata calcolata l’IMU con l’aliquota stabilita dal Comune per i Capannoni.

³ Non sono invece disponibili rendite specifiche per il capannone ‘piccolo’ nell’area di Civitavecchia e per il capannone ‘grande’ nell’area di Civitavecchia.

Ai fini della TARI, si è ipotizzata un'area (superficie) media del capannone.

Nel dettaglio, sono state individuate le seguenti aree medie (uguali per tutti i Comuni):

- un capannone “piccolo” avente una misura pari a 2.000mq;
- un capannone “medio” avente una misura pari a 10.000mq;
- un capannone “grande” avente una misura pari a 40.000mq.

Si è poi stimata la presenza, nei predetti capannoni, di un magazzino in percentuale variabile (30%, 35% e 50%, rispettivamente per il capannone piccolo, medio e grande), esente da imposta. Su tali basi è stata calcolata la TARI.

Una volta individuata l'area media (come detto, uguale per tutti i Comuni), essa ha rappresentato la base imponibile TARI sulla quale è stata calcolata la quota fissa e la quota variabile, come categoria D1 - Attività industriali con capannoni di produzione. Ulteriormente è stato aggiunto alla TARI la TEFA.

Giova, infine, precisare che ai fini del calcolo tanto dell'IMU, quanto della TARI si è ipotizzata una rendita catastale, una superficie utilizzata e una ripartizione dell'utilizzo che rappresentano valori medi non rappresentativi di capannoni esistenti.

Scopo della ricerca, infatti, era identificare valori che potessero rappresentare uno strumento utile per effettuare una fondata comparazione. Invero, l'utilizzo di capannoni con valori fiscalmente rilevanti analoghi consente di imputare le differenze nel carico fiscale richiesto dai Comuni coinvolti esclusivamente alle politiche fiscali da questi adottati.

La validità dei risultati raggiunti è stata verificata in un secondo momento, applicando a campione il metodo di calcolo utilizzato a capannoni realmente esistenti. I risultati ottenuti hanno restituito un carico fiscale stimato sostanzialmente in linea con quello subito dalle imprese titolari di tali capannoni.

Sul versante della qualità dei servizi resi nel territorio dalle amministrazioni e dagli altri enti ivi operanti e dalle imprese, allargando la visuale sullo sviluppo sostenibile delle aree campione già prese in esame, si è voluto verificarne la coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) declinati da Agenda 2030.

L'attività da svolgere sul territorio è stata pertanto finalizzata alla definizione di un esame di materialità (*materiality analysis*) con l'obiettivo di definire le priorità delle tematiche (mobilità, sicurezza, lavoro, ambiente, cultura, bilanciamento vita privata vita lavorativa ecc.) e dunque a porre in una matrice le priorità stesse con, sull'ordinata, le priorità riconosciute dalle amministrazioni e enti operanti sul territorio e sull'ascissa le priorità rilevate grazie alle interviste e ai webinar con le imprese realizzati tra settembre e ottobre 2020.

L'obiettivo è quello di migliorare le relazioni tra tutti gli stakeholder del territorio sulle tematiche afferenti allo sviluppo sostenibile.

I risultati di queste nuove analisi sono stati integrati con le risultanze emerse nel *Primo Rapporto*, come evidenziato in Tabella 1.

Tabella 1. Indicizzazione dati emersi nel corso della prima e della seconda indagine

<i>Attori</i>	<i>Dal questionario al punteggio quali-quantitativo</i>	<i>Matrice di analisi dei punteggi</i>	<i>Output</i>
<p>IMPRESE (prima indagine)</p>	<p>Punteggi per domini: SEZ. 1: i servizi alle unità produttive SEZ. 2: i servizi alla collettività</p>	<p>Rilevanza per le imprese</p>	<p>-PUNTEGGI DI PERFORMANCE -INDIVIDUAZIONE AREE PRIORITARIE</p>
<p>STAKEHOLDER TERRITORIALI (es. ITS, Istituto scolastico, Banca locale) (seconda indagine)</p>	<p>Punteggi per domini: SEZ. 1: i servizi all'organismo locale SEZ. 2: i servizi alla collettività</p>	<p>Rilevanza per gli stakeholder</p>	<p>-PUNTEGGI DI PERFORMANCE</p>

Partendo dai risultati della prima indagine realizzata con i tre webinar del 2020 e con l'esame dei formulari in CAWI, l'attività è stata realizzata mediante interviste strutturate con alcuni dei principali stakeholder delle tre aree in esame, e con un esame dei bilanci comunali e loro coerenza con gli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

L'output in questo caso è una prima mappatura delle aree di intervento strumentale alla auspicabile predisposizione di un rapporto sulla sostenibilità integrata delle amministrazioni coinvolte nelle aree campione e in generale in un'area di sviluppo industriale nel territorio della provincia di Roma e della regione Lazio.

2. L'impatto della fiscalità locale sull'attività di impresa

2.1 IMU 2021

Introduzione e presupposto impositivo

L'IMU (Imposta Municipale Unica) ha sostituito, a far data dal periodo d'imposta 2012, sulla base dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Era integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale), imposta quest'ultima successivamente abolita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 738), sicché oggi l'IMU può considerarsi un'imposta autonoma.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, ovverosia, di:

- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.

Non rileva l'uso per cui sono destinati, sicché sono soggetti al prelievo anche quelli strumentali⁴ o quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa⁵.

Fonti normative e soggetti attivi

L'Imposta Municipale Unica è ora disciplinata dai commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

I regolamenti dei Comuni forniscono la normativa secondaria di integrazione. Nel prosieguo si darà conto delle potestà comunali di intervento in materia.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote che i singoli Comuni possono modificare ed è dovuta al Comune all'interno del quale, in tutto o in prevalenza, sono ubicati gli immobili.

⁴ Sono immobili strumentali quelli che ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUIR, sono utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. La stessa esclusione vale per gli immobili c.d. merce o gli immobili c.d. patrimonio.

Sono strumentali per destinazione quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro classificazione catastale.

Sono invece strumentali per natura gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. anche se sono concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa.

Sono strumentali per natura gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria-

Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/e del 2016 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/e del 2014.

⁵ Art. 1, comma 740, della L. n. 160 del 2019.

Regole particolari sono tuttavia previste con riguardo agli immobili classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito spetta allo Stato⁶.

Soggetti passivi

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario dell'immobile (per quanto qui di interesse, persona giuridica o altro ente), il titolare di un diritto reale inerente al bene (quale usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi) e il locatario in base a un contratto di *leasing*, dal momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

Base imponibile

Con riguardo alla determinazione della base imponibile, essa è costituita dal valore degli immobili; a tale proposito, occorre distinguere a seconda che l'immobile rientri nella categoria dei *fabbricati*, delle *aree fabbricabili* ovvero dei *terreni agricoli*.

- *Fabbricati*:

Per calcolare la base imponibile dei fabbricati iscritti (o iscrivibili) in catasto, è necessario moltiplicare la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, per uno dei moltiplicatori riportati nella tabella che segue, variabili a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato⁷.

Tabella 2. Gruppo/Categoria catastale e Moltiplicatore

Gruppo/Categoria catastale	Moltiplicatore
A (tranne A/10)	160
A/10	80
Da B/1 a B/8	140
C/1	55
C/2, C/6 e C/7	160
C/3, C/4 e C/5	140
Da D/1 a D/10 (tranne D/5)	65
D/5	80

⁶ Di seguito si darà conto delle regole speciali previste per tale categoria di immobili con riguardo alla determinazione delle aliquote e ai beneficiari del maggior gettito. Si darà altresì conto delle potestà comunali di intervento.

⁷ Art. 1, comma 746, della Legge n. 160 del 2019.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Con riguardo ai fabbricati classificabili nella categoria catastale D, non iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione e posseduti da imprese (come, ad esempio, stabilimenti e capannoni industriali), purché essi risultino distintamente contabilizzati in bilancio, la base imponibile è calcolata sommando il costo di acquisto ai costi incrementativi, moltiplicando, poi, il risultato, per il coefficiente di rivalutazione di 1,01⁸.

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 Codice dei beni culturali⁹.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

- *Aree fabbricabili*

La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici¹⁰. Nel determinare il valore venale, occorre tenere conto di una serie di elementi: la zona territoriale di ubicazione; l'indice di edificabilità; la destinazione d'uso consentita; gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

È nella disponibilità dei Comuni indicare periodicamente, tramite delibera consiliare, i valori venali delle aree fabbricabili, affinché risultino quali parametri di raffronto ai fini dell'accertamento¹¹.

- *Terreni agricoli*

Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale, iscritto in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135.

⁸ Aggiornato da ultimo, per il 2021, con il D. M. 7 maggio 2021.

⁹ I fabbricati interessati dall'agevolazione possono essere di proprietà:

- di enti pubblici, enti territoriali, persone giuridiche private senza fine di lucro ed enti ecclesiastici;
- di altri soggetti.

La presenza dell'interesse storico, e la conseguente applicazione della riduzione della base imponibile, va comunicata all'Ufficio presentando la dichiarazione IMU entro i termini di legge indicando i dati identificativi del fabbricato, il valore imponibile (senza riduzione) e barrando l'apposita casella prevista per i fabbricati di interesse storico.

¹⁰ Si tratta di un elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹¹ Qualora il soggetto passivo versi un'imposta sulla base di un valore pari o superiore a quello stabilito dal Comune, egli non è soggetto ad accertamento. Al contrario, nel caso in cui il valore venale considerato dal soggetto risulti inferiore, il Comune è autorizzato a chiedere un accertamento, contestando il maggior valore, e a richiedere il pagamento della differenza. Spetta al soggetto passivo l'onere di fornire la prova contraria.

Aliquote

L'aliquota¹² base dell'imposta è pari allo 0,86%, che i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio comunale, possono modificare, in aumento fino all'1,06%, e in diminuzione fino ad azzerarla¹³.

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione della TASI.

A decorrere dall'anno 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU solo limitatamente a fattispecie individuate da un apposito decreto del MEF di prossima emanazione e dovranno redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne formerà parte integrante¹⁴.

La limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere dall'anno d'imposta successivo al 2021¹⁵.

In tema di aliquote sussistono già talune eccezioni, che riguardano:

- i terreni agricoli, ai quali è applicata un'aliquota base dello 0,76%;
- gli immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D, la cui aliquota è modificabile dai Comuni in diminuzione al massimo fino allo 0,76%; con riguardo a tali immobili, il maggior gettito che eventualmente risulta dall'applicazione di un'aliquota superiore allo 0,76% spetta ai Comuni (la restante parte del gettito, come anticipato, spetta allo Stato);
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, la cui aliquota è pari allo 0,1%, che i Comuni possono solo ridurre fino ad azzerarla¹⁶;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai quali si applica un'aliquota dello 0,1%, che i Comuni possono aumentare fino allo 0,25% o diminuire fino ad azzerarla¹⁷. Questi immobili risulteranno esenti dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.

¹² Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (conversione D. L. rilancio).

¹³ Il Comune può diminuire fino all'azzeramento in tutti i casi tranne per gli immobili iscritti nella categoria catastale D, in quanto l'aliquota minima è dello 0,76%, percentuale quest'ultima riservata allo Stato.

¹⁴ Il decreto del MEF, che doveva essere approvato entro lo scorso 29 giugno 2020, non risulta ad oggi ancora emanato, ma il vuoto normativo può essere colmato facendo riferimento alle indicazioni contenute nella risoluzione 1/DF del 18 febbraio 2020; pertanto fino alla data in cui sarà emanato il suddetto decreto ministeriale, i Comuni potranno continuare a poter differenziare liberamente le aliquote IMU, nel rispetto comunque dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e la delibera potrà essere assunta senza particolari formalità, esattamente come per gli anni precedenti.

¹⁵ Per maggiori chiarimenti si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020.

¹⁶ Si tratta di un elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali fabbricati risultavano esenti dall'imposta dall'anno 2014.

¹⁷ Si tratta di un elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Riduzioni ed esenzioni

L'imposta, calcolata secondo l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Risultano esenti al pagamento dell'IMU, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le relative condizioni¹⁸:

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'art. 5-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- i terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitata ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984¹⁹;
- gli immobili posseduti e utilizzati da soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 30 settembre 1992, n. 504²⁰.

Sono inoltre esenti²¹ i terreni agricoli nei seguenti casi:

- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

I Comuni, inoltre, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l'esenzione dall'IMU in favore delle seguenti fattispecie:

- immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
- esercizi commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

Deducibilità

L'IMU inerente agli immobili esclusivamente strumentali è deducibile, ai fini IRES e IRPEF, dal reddito di impresa o di lavoro autonomo, in misura pari al 60%²². L'IMU non è deducibile, invece, ai fini IRAP.

Nel dettaglio, possono dedurre l'IMU:

- imprese individuali e familiari;

¹⁸ Sono parimenti esenti *ex art.* 1, comma 759, legge n.160 del 2019: gli immobili posseduti dallo Stato, dei comuni, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinata esclusivamente ai compiti istituzionali e i fabbricati appartenenti alle categorie catastali da E1 a E9.

¹⁹ Si rimanda alla Circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

²⁰ Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

²¹ I fabbricati merce saranno esenti dall'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.

²² Si tratta di un elemento di novità rispetto alla disciplina antecedente alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

- professionisti, compresi gli studi professionali;
- le società e gli enti commerciali;
- gli enti non commerciali (limitatamente al tributo pagato sugli immobili relativi all'attività commerciale esercitata);
- le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciale nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

La deducibilità è ammessa nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il pagamento.

Nella legge di bilancio 2020, è stata, inoltre, prevista un'applicazione per gradi²³ della massima deducibilità del costo, prevedendo che le disposizioni relative alla deducibilità dell'IMU, dell'IMI (Imposta Municipale Immobiliare) e dell'IMIS (Imposta Municipale Immobiliare Semplice) abbiano effetto decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Dichiarazione e versamento

I soggetti passivi, come principio generale, presentano la dichiarazione IMU al Comune all'interno del quale sono ubicati gli immobili utilizzando l'apposito modello soltanto se sono intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato negli anni precedenti, ovvero qualora le variazioni non siano conoscibili al Comune.

Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile ovvero in cui si sono verificate modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta²⁴.

Il versamento dell'IMU si effettua in due rate di pari importo. La prima, con scadenza il 16 giugno, è calcolata sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda, con scadenza il 16 dicembre, viene versata, con eventuale conguaglio sulla prima rata, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso ed è calcolata sulla base delle aliquote pubblicate dal Comune sul sito informatico dell'ente il 28 ottobre di ciascun anno. Resta comunque nella facoltà del contribuente corrispondere l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno²⁵.

²³ La Legge di Bilancio 2020 ha confermato la deducibilità al 50% per il 2019 dell'IMU, questa percentuale è passata al 60% per gli anni 2020 e 2021, infine salirà al 100% a partire dal 2022.

²⁴ Le modalità di computo sono disciplinate dall' art. 1, commi 761 e ss., Legge n. 160 del 2019.

²⁵ La legge di bilancio 2021 ha previsto una agevolazione per i settori del turismo, per gli alberghi e gli spettacoli, prevedendo che è cancellata la prima rata e non è dovuta la seconda rata dell'IMU 2021 relativa a:

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli risultano esenti dall'IMU per gli anni 2021 e 2022, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.2 TARI 2021

Introduzione e presupposto impositivo

La TARI (tassa sui rifiuti) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. È stata istituita a decorrere dal periodo di imposta 2014.

Era integrata nella IUC (Imposta Unica Comunale), imposta quest'ultima successivamente abolita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, comma 738), sicché oggi la TARI può considerarsi un'imposta autonoma.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.

Fonti normative e soggetti attivi

Istituita quale tributo facente parte della IUC, la TARI è essenzialmente disciplinata dall'art. 1, commi 639 e 668, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014)²⁶ ed è dovuta al Comune all'interno del quale, in tutto o in parte, sono ubicate le unità immobiliari.

La sua disciplina è integrata da nozioni derivanti dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il c.d. Testo Unico in materia ambientale.

Nel prosieguo si darà conto delle potestà comunali di intervento.

Soggetti passivi

Il soggetto passivo della TARI è chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani; qualora vi sia una pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

²⁶ Nonostante la IUC sia stata abolita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono state fatte salve le disposizioni relative alla TARI.

Classificazione rifiuti

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è stata modificata la disciplina del Testo Unico Ambiente con riferimento alle nozioni di tributi.

L'intervento normativo è stato commentato analiticamente dalla circolare congiunta 12 aprile 2021 del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) secondo la quale le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.

Ciò è ritenuto comportare che

- *le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;*
- *continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del d.P.R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006;*
- *sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;*
- *resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, legge n. 147 del 2013, ma anche il comma 10 dell'art. 238, T.U. dell'Ambiente, prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.*

Base (superficie) imponibile

La base imponibile si identifica nella superficie delle unità immobiliari.

Più precisamente, la superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani²⁷; nel determinare tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano i rifiuti speciali, al cui smaltimento devono

²⁷ Art. 1, comma 641, primo periodo, legge n. 147 del 2013.

provvedere a proprie spese i produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.

Aliquote (tariffe)

La TARI è corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare.

Le tariffe vengono determinate con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento²⁸.

La determinazione delle tariffe avviene sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal gestore del servizio e approvato dal Consiglio stesso, in modo tale che sia assicurata la copertura integrale del costo dei servizi, nel calcolo del quale il Comune, a partire dal 2018, deve tenere conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

La tariffa TARI è composta da una parte fissa e da una variabile; la prima è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, mentre la seconda è applicata in rapporto alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione²⁹.

A tale proposito, occorre distinguere a seconda che si tratti di utenze domestiche ovvero non domestiche. Per quanto qui di interesse, con riguardo a quest'ultime, per individuare la quota fissa della tariffa TARI, si devono applicare alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione³⁰. Per la determinazione della quota variabile, invece, il Comune deve strutturare sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze; in alternativa, applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq³¹.

²⁸ Ai fini della determinazione della tariffa TARI si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

²⁹ Il 31 ottobre 2019 è stata pubblicata da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) la delibera n. 443 concernente la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)". Con ciò, viene superato il metodo normalizzato di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, almeno per la parte relativa ai criteri di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

³⁰ Si veda il punto 4.3, allegato 1, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999, con riferimento alle categorie delle utenze non domestiche elencate nelle tabelle 3a, 3b, 4a e 4b, si specifica che i Comuni potranno, in relazione alle tipologie e alle caratteristiche delle attività presenti sul territorio di competenza, accorpate o suddividere per gruppi omogenei le voci previste nelle tabelle medesime.

³¹ Si veda il punto 4.4 dell'allegato 1 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Se i Comuni hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, hanno la facoltà di prevedere, in sostituzione della TARI, l'applicazione della TARIP. Si tratta di una tariffa anch'essa distinta in una componente fissa e una variabile, che è gestita e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Riduzioni ed esenzioni

Con riguardo alla disciplina delle riduzioni, ve ne sono alcune previste in via specifica dalla normativa primaria e altre la cui previsione dipende dalla discrezionalità dei singoli Comuni.

Una riduzione *ex lege* è prevista per:

- le zone in cui non è effettuata la raccolta, dove la TARI è corrisposta in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; in ogni caso, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa;
- il caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o effettuazione dello stesso in grave violazione della normativa di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso, l'imposta è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa;
- il produttore di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani avviati al riciclo.

Inoltre, il Comune può prevedere, tramite regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di³²:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Il Comune è anche autorizzato a stabilire altre riduzioni o esenzioni e, in tal caso, possono essere disposte autorizzazioni di spesa per la relativa copertura, dovendo questa essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del T.U. dell'Ambiente, come anticipato, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, se li avviano al recupero³³.

Deducibilità

Non essendo presente alcuna limitazione alla deduzione della TARI, essa è deducibile al 100% dal reddito di impresa.

³² Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

³³ Per dimostrare l'avvio occorre produrre un'apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Dichiarazione e versamento

Il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI; essa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni tali da far risultare un diverso ammontare del tributo; in caso contrario, il soggetto deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno in cui sono intervenute dette modificazioni.

A tal proposito si segnala che i regolamenti relativi alla TARI 2021 possono essere approvati entro il 31 luglio 2021: la novità è stata introdotta dal D. L. n. 99/2021³⁴.

Addizionale TEFA

Da ultimo, occorre considerare che è correlato alla TARI il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), nel rispetto del principio "chi inquina paga".

Esso è stato istituito e disciplinato dall'art. 19, comma 1, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ed è anch'esso commisurato alla superficie degli immobili assoggettati alla TARI.

L'addizionale TEFA, anziché al Comune, è dovuta alla Provincia ed è calcolata applicando all'importo della TARI la percentuale deliberata dalla giunta provinciale in misura non inferiore all'1% e non superiore al 5%.

³⁴ In merito alle scadenze per la TARI 2021 bisogna verificare quanto previsto dal proprio Comune che, anche alla luce dell'emergenza sanitaria da COVID-19, può disporre termini di pagamento più dilatati o proroghe.

2.3 CANONE UNICO 2021

Introduzione

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sono stati introdotti, a decorrere dal 2021, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, due canoni:

- il primo di portata generale, che ai sensi dei **commi 816 - 836** colpisce l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato – c.d. **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**;
- il secondo di carattere settoriale regolato dai successivi **commi 837 - 847** per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti (TARI) – c.d. **Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati**³⁵.

³⁵ Per completezza, a proposito del canone in oggetto si ricorda quanto segue.

Presupposto impositivo

Presupposto del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati è l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Fonti normative e soggetti attivi

La disciplina del Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati è riconducibile all'art.1, commi 837-847 legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tale canone è istituito da comuni e città metropolitane (soggetti attivi dell'imposta). Esso si applica in deroga alle disposizioni concernenti il sopra analizzato canone patrimoniale per l'occupazione di aree pubbliche e per le comunicazioni pubblicitarie e sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Soggetti passivi

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Base imponibile

Il Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati si applica in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Tariffe

La misura del canone è determinata dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente (comma 841):

Tale canone riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, sicché la sua introduzione ha comportato l'abrogazione di diversi tributi:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Presupposto impositivo

Presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

Classificazione di Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

Ove (comma 842) l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa è la seguente:

Classificazione di Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	Euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

Riduzioni ed esenzioni

Rimane ferma la possibilità per tali enti di prevedere riduzioni fino all'azzeramento del canone, o aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe previste.

Inoltre, per le occupazioni dei mercati aventi carattere ricorrente e con cadenza settimanale, sia applicata una riduzione del canone complessivo in una forbice compresa tra il 30 al 40 per cento.

Dichiarazione e versamento

A differenza della previsione afferente al Canone Unico per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, il Canone dei mercati può essere riscosso con la sola modalità di cui all'articolo 5, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con le altre modalità previste dal medesimo codice³⁵.

- 1) l'occupazione, anche abusiva, di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, nonché l'occupazione degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (**art. 1, comma 819, lett. a), Legge di Bilancio 2020**);
- 2) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, mediante impianti installati non solo su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, ma anche su aree e suoli privati qualora siano visibili da un luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato (**art. 1, comma 819, lett. b), Legge di Bilancio 2020**).

L'applicazione del prelievo dovuta dalla diffusione dei messaggi pubblicitari esclude, assorbendolo, l'applicazione del prelievo dovuto per le occupazioni di suolo pubblico.

Fonti normative e soggetti attivi

La disciplina del Canone Unico è riconducibile all'art.1, commi 816-836 legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'istituzione di questo nuovo canone è di competenza non solo dei Comuni, ma anche delle Province e delle Città metropolitane³⁶.

Soggetti passivi

Il soggetto tenuto al pagamento del Canone Unico è il titolare della concessione o dell'autorizzazione all'uso del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, con la previsione che, anche in assenza di titolo, il canone è comunque dovuto (sia nel caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, sia nel caso di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari).

³⁶ I Comuni devono redigere ed approvare il relativo regolamento sul canone unico patrimoniale e devono disciplinare una serie di materie:

- l'autorizzazione delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e l'installazione delle tabelle o insegne (tranne quelle installate solo nelle proprietà private senza sporgere sul suolo pubblico). Se le insegne (o tabelle), seppur installate nel muro del fabbricato (di proprietà privata), sporgono sul marciapiede pubblico, sono soggette ad autorizzazione comunale;
- l'individuazione dei tipi di impianti pubblicitari suscettibili di autorizzazione e quelli che, invece, non possono essere autorizzati all'installazione nel territorio comunale;
- il numero massimo di impianti che il Comune può autorizzare o la relativa superficie degli stessi;
- i criteri per l'adozione del piano generale degli impianti (vi è l'obbligo solo per gli enti con popolazione superiore a 20.000 abitanti). Se il piano è stato già adottato dal Comune, basta richiamarlo nel regolamento, inserendo, se del caso, anche i riferimenti del provvedimento con cui è stato adottato;
- la grandezza degli impianti, espressa in mq, che l'ente ha destinato per le pubbliche affissioni;
- le indicazioni sui modi in cui bisogna effettuare le dichiarazioni relative alle pubbliche affissioni o installazioni dei mezzi pubblicitari;
- le esenzioni o riduzioni che il Comune desidera applicare sia secondo quanto disposto con la predetta legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 847, che eventuali altre riduzioni che l'ente desidera deliberare;
- le indicazioni sulle eventuali occupazioni abusive.

Solo, nell'ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato.

Base imponibile (superficie)

Il Canone è determinato per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020) in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni³⁷.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Bisogna distinguere la modalità di diffusione del messaggio, ossia tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, perché vi è una tariffa differente.

Tariffe

Le tariffe, valide per entrambi i presupposti (occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari) e fermo l'assorbimento dell'imposta sull'occupazione di suolo pubblico nell'imposta sulla pubblicità, sono state fissate con dall'art. 1, commi 826 e 827, Legge di Bilancio 2020.

Le norme primarie (comma 826) stabiliscono la tariffa annua e giornaliera, che è comunque modificabile dall'ente che istituisce il canone purché assicuri all'ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone. Ne discende che l'ente può variare le tariffe in questione nel rispetto degli equilibri del proprio bilancio. Essa varia in base alla classificazione anagrafica dei comuni. Nel caso di occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari protratta **per l'intero anno solare** la tariffa è la seguente:

Classificazione di Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 70,00
Comuni con oltre 100.00 fino a 500.000 abitanti	Euro 60,00
Comuni con oltre 30.00 fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00

³⁷ La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Comuni con oltre 10.00 fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 30,00

Ove (**comma 827**) l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, la tariffa è la seguente:

Classificazione di Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	Euro 2,00
Comuni con oltre 100.00 fino a 500.000 abitanti	Euro 1,30
Comuni con oltre 30.00 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20
Comuni con oltre 10.00 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	Euro 0,60

I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

Riduzioni ed esenzioni

Vi sono riduzioni *ex lege*³⁸ che devono essere necessariamente applicate dal Comune, anche in assenza del loro inserimento nel regolamento comunale, e sono elencate nel comma 833, mentre altre riduzioni accordate dai Comuni, sono disciplinate dai commi 832 e 834.

Nel dettaglio, in base al comma 832, gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:

- a) eccedenti i 1000 mq;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici³⁹;
- c) per spettacoli viaggianti;
- d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

³⁸ Ad esempio, si ricorda che particolari riduzioni e criteri di determinazione del canone sono previsti per le occupazioni del sottosuolo: in tal caso la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard ridotta a un quarto va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard ridotta a un quarto viene aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

³⁹ Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può estendere la portata della norma esentativa.

Quanto alle esenzioni di cui al comma 833, esse sono fissate fattispecie esenti *ex lege*, ossia esoneri che devono essere applicati automaticamente. Ai fini che qui rilevano, si ricordano, tra le altre, sono esenti:

- le occupazioni occasionali con durata non superiore a quella indicata nei regolamenti di polizia locale;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici quando, all'atto della concessione o successivamente, è prevista la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa.
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- i messaggi pubblicitari relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, per quanto concerne la pubblicità relativa alla sola attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- entro certi limiti, i marchi presenti su macchinari e attrezzature, ed in particolare sulle gru di cantiere, a fronte delle dimensioni del marchio contenente la denominazione della ditta produttrice. A tali marchi, infatti, è stata riconosciuta, da parte dei Comuni, valenza pubblicitaria, anche in ragione del fatto che il medesimo, generalmente, è apposto sul braccio della gru e riporta la scritta con la denominazione dell'impresa produttrice, con caratteri grafici uguali a quelli del logo che compare anche sul sito della ditta stessa;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Il Comune ha potere di ampliare il numero delle esenzioni. In particolare, ai sensi del comma 834, gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

Dichiarazione e versamento

In merito agli obblighi dichiarativi, occorre tenere presente quanto stabilito dal comma 835, ossia che *«La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo»*⁴⁰.

L'obbligo dichiarativo dovrà essere previsto solo quando l'utente non ha a suo carico alcun adempimento, in grado di far conoscere la propria situazione all'ente impositore. Questo può accadere quando vengono esposti messaggi pubblicitari che non necessitano di autorizzazioni specifiche⁴¹.

Disposizioni periodo COVID-19

La Legge di Bilancio 2022⁴² all'art. 1, commi 706 e 707, proroga al 31 marzo 2022 l'esenzione dal pagamento canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico.

La recente disposizione derogatoria conferma così il complesso delle norme agevolative previste dal D. L. n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori) per i medesimi soggetti che, pertanto, fino al 31 marzo 2022 potranno proseguire nella posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto Sostegni bis⁴³ ha inoltre introdotto un credito d'imposta connesso al suo pagamento.

Il credito d'imposta è riconosciuto per il 2021⁴⁴ in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio.

Il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto, nel 2021, a titolo di Canone Unico per un periodo non superiore a sei mesi⁴⁵.

⁴⁰ Tale previsione, peraltro, deve essere letta all'interno dei principi che reggono il rapporto di collaborazione fra utente ed ente impositore, primo tra tutti il dettato del comma 1, del più volte citato articolo 52, del d.lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale ogni disposizione regolamentare deve essere scritta «nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti».

⁴¹ Tale fattispecie si realizza, ad esempio, qualora un negoziante esponga un messaggio pubblicitario sulla vetrina o quando il bar utilizza sedie dotate di un marchio conosciuto. In queste circostanze, l'imprenditore o comunque il soggetto che diffonde un messaggio pubblicitario, sarà tenuto a presentare la dichiarazione all'ufficio comunale deputato a questo servizio, possibilmente utilizzando un modello messo a disposizione sul sito istituzionale dell'ente.

⁴² Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

⁴³ D.L. 73/2021, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021.

⁴⁴ Nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

⁴⁵ L'attuazione dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti c.d. «*de minimis*».

La definizione delle disposizioni attuative del tax credit è rimessa a un provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate⁴⁶

Si ricorda, peraltro, che, sempre in relazione all’emergenza epidemiologica, la legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha esteso sino al 31 marzo 2022 l’esonero dal pagamento del canone in discussione a favore di alcune tipologie di attività economiche, in particolare gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande.

⁴⁶ Cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258.

2.4 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2021

Introduzione e presupposto impositivo

L'addizionale comunale⁴⁷ all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è dovuta da coloro, da cui, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero. Nel dettaglio sono esclusi:

- i contribuenti soggetti a IRES;
- i contribuenti che possiedono solo redditi esenti dell'IRPEF, soggetti a imposizione sostitutiva o a tassazione separata;
- i contribuenti che possiedono un reddito complessivo cui corrisponde un'IRPEF che, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta per i redditi prodotti all'estero, non supera i 12€⁴⁸.

Fonti normative e soggetti attivi

L'addizionale comunale all'IRPEF è principalmente disciplinata dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e da ultimo l'art. 1, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234⁴⁹.

È dovuto al Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa.

⁴⁷ Per completezza, si ricorda che esiste altresì nell'ordinamento tributario italiano un'addizionale regionale all'IRPEF, istituita dall'art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1998, che è un'imposta applicabile al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF e deve essere versata se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF. Ogni singola Regione può stabilirne l'aliquota entro i limiti fissati dalla legge statale.

⁴⁸ Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l'importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addizionali).

⁴⁹ Dall'anno 2022 sono previste alcune modifiche, i commi da 2 a 4 dell'articolo 1, della legge n. 234/2021 stabiliscono che l'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per quattro scaglioni di reddito, che sostituiscono i cinque della normativa vigente fino al 31 dicembre 2021.

La risoluzione n. 2 del 1° febbraio 2022 del MEF sottolinea che le Regioni che intendono mantenere l'applicazione dell'aliquota unica dell'addizionale, non sono tenute ad assolvere agli adempimenti trattenuti e possono, quindi, già procedere all'inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo, attraverso l'apposita applicazione disponibile all'area riservata del portale del Federalismo fiscale.

Diversa è l'ipotesi in cui l'ente territoriale abbia modificato la disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. In questa specifica fattispecie qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell'articolazione degli scaglioni dell'IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio. È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell'addizionale regionale per l'anno 2022 al momento dell'entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l'articolazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell'IRPEF.

Soggetti passivi

Il soggetto passivo dell'addizionale è il contribuente dal quale risulta dovuta l'IRPEF.

Base imponibile

La base imponibile dell'addizionale comunale all'IRPEF è costituita dal reddito complessivo individuato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.

Aliquote

Per quanto qui di interesse, i Comuni possono deliberare un'aliquota fra lo 0,0% e l'0,8% (0,0%-0,9% il comune di Roma Capitale). In caso di mancato rispetto del patto di stabilità previsto per i bilanci degli enti locali, l'aliquota è aumentata ulteriormente dello 0,3%, anche nel caso in cui il comune interessato abbia fissato l'aliquota nella misura massima dello 0,8%.

È possibile che il Comune deliberi più aliquote; tuttavia, in tal caso, queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi nel rispetto del principio di progressività.

Riduzioni ed esenzioni

In aggiunta alla predetta facoltà di stabilire un'aliquota pari a 0%, i comuni possono deliberare una soglia di esenzione, al superamento della quale l'aliquota dell'addizionale comunale va applicata all'intero reddito complessivo.

Dichiarazione e versamento

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato mediante un sistema di acconto e saldo. L'addizionale è dichiarata dal contribuente unitamente all'IRPEF.

2.5 Simulazione IMU e TARI

Di seguito, come anticipato, con specifico riguardo all'IMU e alla TARI relative all'anno 2021, è stata effettuata una simulazione degli importi teoricamente versati a titolo delle predette imposte da un'impresa operante nel settore industriale.

In particolare, secondo il metodo più dettagliatamente descritto al paragrafo 1, si è determinata:

- una rendita media “complessiva”, data dalla media delle rendite di tutte le zone prese in considerazione (Tiburtina, Santa Palomba, Anagni, Colferro, Fiano Romano e Civitavecchia);
- una rendita “media d'area” valida per ogni singola zona (Tiburtina, Santa Palomba, Anagni, Colferro, Fiano Romano e Civitavecchia).

Si sono integrati questi dati con gli ulteriori elementi rilevanti ai fini del calcolo dell'IMU e della TARI ottenendo i risultati di seguito illustrati.

2.5.1 Simulazione IMU e TARI per rendita media complessiva.

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Pomezia, area di Santa Palomba 2021	
IMU	14.481,30 €
TARI	2.543,10 €
Totale	17.024,40 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Civitavecchia	
IMU	14.481,30 €
TARI	10.495,80 €
Totale	24.977,10 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Anagni	
IMU	14.481,30 €
TARI	6.350,40 €
Totale	20.831,70 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Colferro	
IMU	13.661,60 €
TARI	6.232,80 €
Totale	19.894,40 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Fiano Romano	
IMU	14.481,30 €
TARI	4.880,40 €
Totale	19.361,70 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Roma	
IMU	14.481,30 €
TARI	14.641,20 €
Totale	29.122,50 €

**In questa prima parte dell'elaborato sono state formulate le presenti tabelle di simulazione riassuntive della tassazione IMU e TARI tenendo conto della rendita media complessiva dei Comuni esaminati.*

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone medio dell'industria manifatturiera

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Pomezia, area di Santa Palomba 2021	
IMU	100.487,21 €
TARI	11.807,25 €
Totale	112.294,46 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Civitavecchia	
IMU	100.487,21 €
TARI	48.730,50 €
Totale	149.217,71 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Anagni	
IMU	100.487,21 €
TARI	29.484,00 €
Totale	129.971,21 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Colferro	
IMU	94.799,25 €
TARI	28.938,00 €
Totale	123.737,25 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Fiano Romano	
IMU	100.487,21 €
TARI	22.659,00 €
Totale	123.146,21 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Roma	
IMU	100.487,21 €
TARI	67.977,00 €
Totale	168.464,21 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone grande dell'industria manifatturiera

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Pomezia, area di Santa Palomba 2021	
IMU	280.650,13 €
TARI	36.330,00 €
Totale	316.980,13 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Civitavecchia	
IMU	280.650,13 €
TARI	149.940,00 €
Totale	430.590,13 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Anagni	
IMU	280.650,13 €
TARI	90.720,00 €
Totale	371.370,13 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Colleferro	
IMU	264.764,27 €
TARI	89.040,00 €
Totale	353.804,27 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Fiano Romano	
IMU	280.650,13 €
TARI	69.720,00 €
Totale	350.370,13 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 (valori medi) per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Roma	
IMU	280.650,13 €
TARI	209.160,00 €
Totale	489.810,13 €

2.5.2 Simulazione IMU e TARI per rendita media d'area

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Pomezia, area di Santa Palomba 2021	
IMU	15.300,97 €
TARI	2.543,10 €
Totale	17.844,07 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Civitavecchia	
IMU (Dato puntuale non disponibile)	- €
TARI	10.495,80 €
Totale	10.495,80 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Anagni	
IMU	12.660,38 €
TARI	6.350,40 €
Totale	19.010,78 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Colferro	
IMU	14.605,50 €
TARI	6.232,80 €
Totale	20.838,30 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Fiano Romano	
IMU	8.826,09 €
TARI	4.880,40 €
Totale	13.706,49 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone piccolo dell'industria manifatturiera - Comune di Roma	
IMU	23.368,44 €
TARI	14.641,20 €
Totale	38.009,64 €

**In questa parte dell'elaborato sono state formulate le presenti tabelle di simulazione riassuntive della tassazione IMU e TARI tenendo conto della rendita media d'area validi per singola zona dei*

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone medio dell'industria manifatturiera

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Pomezia, area di Santa Palomba 2021	
IMU	83.992,55 €
TARI	11.807,25 €
Totale	95.799,80 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Civitavecchia	
IMU	274.911,00 €
TARI	48.730,50 €
Totale	323.641,50 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Anagni	
IMU	19.026,74 €
TARI	29.484,00 €
Totale	48.510,74 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Colferro	
IMU	59.377,50 €
TARI	28.938,00 €
Totale	88.315,50 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Fiano Romano	
IMU	77.192,12 €
TARI	22.659,00 €
Totale	99.851,12 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone medio dell'industria manifatturiera - Comune di Roma	
IMU	177.824,01 €
TARI	67.977,00 €
Totale	245.801,01 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone grande dell'industria manifatturiera

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Pomezia, area di Santa Palomba 2021	
IMU	202.566,00 €
TARI	36.330,00 €
Totale	238.896,00 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Civitavecchia	
IMU (Dati puntuali non disponibili)	- €
TARI	149.940,00 €
Totale	149.940,00 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Anagni	
IMU	168.997,92 €
TARI	90.720,00 €
Totale	259.717,92 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Colleferro	
IMU	278.460,00 €
TARI	89.040,00 €
Totale	367.500,00 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Fiano Romano	
IMU	475.161,96 €
TARI	69.720,00 €
Totale	544.881,96 €

Simulazione tassazione complessiva IMU e TARI 2021 per un capannone grande dell'industria manifatturiera - Comune di Roma	
IMU	344.217,51 €
TARI	209.160,00 €
Totale	553.377,51 €

3. Lo sviluppo sostenibile nelle tre aree di Anagni, Santa Palomba e Tiburtina


3.1 Le priorità riconosciute dagli stakeholder. Interviste e principali risultati

3.1.1 L'individuazione degli stakeholder e le modalità di interlocuzione mediante indagine CAPI (Computer Assisted Personal Interview)

In questa fase della ricerca, l'obiettivo è stato quello di intercettare varie tipologie di stakeholder operanti nei territori di Anagni, Roma Tiburtina e Pomezia – Santa Palomba, ai quali poi sottoporre un questionario volto a fotografare il livello dei servizi offerti dall'area di riferimento all'ente e, in generale, alla collettività. La struttura dell'intervista, composta da 32 tematiche divise in due macro-sezioni, riprende quella utilizzata per l'indagine CAWI (Computer Assisted Web Interview) rivolta alle imprese confluita nel *Primo Rapporto sulla fiscalità e i servizi locali nelle principali aree industriali del territorio*, e affronta una serie di tematiche (mobilità, sicurezza, lavoro, ambiente, cultura, reti di fornitura dei servizi, sanità ecc.) in merito alle quali si è chiesto ai vari rispondenti di attribuire ogni volta un livello di gradimento funzionale all'attribuzione di un punteggio. Sono stati 12 i referenti di enti e organismi territoriali intervistati (tutti in presenza salvo uno), di cui cinque per l'area di Pomezia – Santa Palomba, quattro per Roma Tiburtina e tre per Anagni. Per una efficace comprensione ed una corretta comparazione dei risultati tra la prima ricerca e quella in esame, si segnala che per quanto riguarda l'area di Pomezia – Santa Palomba gli enti intercettati sono tutti ubicati all'interno del distretto cittadino di Pomezia, mentre le imprese che hanno partecipato alla precedente rilevazione sono viceversa ubicate nell'area industriale di Santa Palomba. Si ritornerà sulla questione nel paragrafo 3.1.2, all'interno del quale vengono commentati i risultati dello studio.


In totale, i settori di attività intercettati sono stati otto: dalla sanità alla cultura, dall'istruzione e la formazione agli istituti di credito, l'obiettivo è stato quello di comporre un campione di rispondenti sufficientemente eterogeneo in grado di rappresentare differenti punti di vista sui temi affrontati nello studio (vedi Figura 1).

Figura 1. Distribuzione settori di attività di riferimento per l'ente



Nella parte introduttiva del questionario dedicata all'anagrafica si è anche chiesto ai vari referenti quale fosse il bacino di utenza dei servizi offerti dal proprio ente. Anche in questo caso si è notata una buona distribuzione tra organismi più legati al territorio, e quindi con influenza concentrata nel comune di appartenenza o nei comuni limitrofi fino al massimo al contesto provinciale, e realtà di respiro regionale o addirittura nazionale.

Figura 2. Bacino di utenza dei servizi offerti dall'ente



Per quanto concerne invece le modalità di interlocuzione con i rappresentanti degli enti territoriali, si è deciso di adottare la modalità di indagine CAPI, condotta dal ricercatore incaricato di rivolgere direttamente le domande al referente in presenza⁵⁰. Questo metodo di indagine, applicabile anche visto il ristretto campione di rispondenti, ha permesso di raccogliere direttamente il *sentiment* generale nelle rispettive aree di analisi ed inquadrare gli ambiti di maggior rilevanza e criticità che meritano la giusta attenzione da parte dell'amministrazione locale.

Come precedentemente anticipato, oltre a una parte introduttiva dedicata ad alcune domande volte a descrivere l'ente e le sue attività, il questionario è stato suddiviso in due macro-sezioni: la prima concernente i servizi specifici all'ente nell'area di riferimento e la seconda sui servizi alla collettività. Per questioni metodologiche, le due sezioni hanno ripreso la serie di domini e indicatori utilizzata per la prima indagine condotta presso le imprese e riportata nelle due tabelle che seguono. Al termine delle interviste, si è quindi proceduto ad analizzare i dati raccolti e, attribuendo dei punteggi ai relativi domini sulla base delle risposte fornite, si è potuto identificare le priorità tematiche per le tre aree campione, come detto speculari all'indagine effettuata presso le imprese.

Tabella 3. Servizi specifici all'ente trattati nel questionario CAPI a cui si è attribuito un punteggio

Dominio
TRIBUTI E PAGAMENTI
SERVIZI INFORMATIVI
INFRASTRUTTURE STRADALI
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
CERTIFICATI E DOCUMENTI
RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI
SICUREZZA

⁵⁰ In un solo caso, per difficoltà di agenda, si è resa necessaria la modalità CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

Tabella 4. Servizi alla collettività trattati nel questionario CAPI a cui si è attribuito un punteggio

Dominio
MOBILITÀ
URBANISTICA E EDILIZIA
SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI
CULTURA
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTU', SPORT

3.1.2 I principali risultati


Nel presente paragrafo sono presentate, seguendo lo stesso ordine di esposizione condotto durante le interviste, le domande (divise per macro-sezioni) poste ai referenti e i punteggi ottenuti da ciascun indicatore relativo a ognuna delle tre aree campione. In particolare, per ogni domanda viene specificata la classificazione utilizzata per attribuire alle diverse categorie di risposta uno specifico punteggio. A conclusione del paragrafo, oltre a una tabella riassuntiva con i punteggi finali ottenuti dalle tre aree per ciascun dominio oggetto della ricerca, sono presentate altre due tabelle. La prima raccoglie alcuni suggerimenti emersi durante le interviste in merito ad alcune specifiche tematiche che richiedono particolare attenzione da parte dell'amministrazione locale, mentre la seconda esplicita, sulla base di tutte le informazioni raccolte dall'ascolto dei referenti degli organismi territoriali, quelle che sono le priorità in merito ai servizi resi dalle tre aree campione.

SERVIZI SPECIFICI ALL'ENTE

TRIBUTI E PAGAMENTI

Figura 3. Ogni anno, quanto impiega l'ente ad evadere domande di accertamento e il pagamento delle imposte (Tari, IMU e altre entrate comunali)?

PUNTEGGIO: Meno di un'ora **3**; Fino a quattro ore **2**; Fino a otto ore **1**; Oltre un giorno **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	/	0,33	/

Per il dominio “tributi e pagamenti” si evince come i dati non siano comparabili tra le diverse aree oggetto dello studio. Le aree di Anagni e Pomezia – Santa Palomba hanno infatti ricevuto risposte non quantificabili (“non applicabile”, “la funzione è svolta da professionista esterno”).

SERVIZI INFORMATIVI

Figura 4. Come valuta il grado di interazione del personale con gli uffici municipali (anche digitali)?

PUNTEGGIO: Buono 3; Discreto 2; Sufficiente 1; Insufficiente -1.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2,66	2	2,66

INFRASTRUTTURE STRADALI

Figura 5. Con riferimento al trasporto, come valuta il grado di accessibilità dell'area industriale?

PUNTEGGIO: Buono **3**; Discreto **2**; Sufficiente **1**; Insufficiente **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2,66	0	1,2

Il dominio “infrastrutture stradali” ottiene un punteggio più che discreto solo per l’area di Anagni. Pomezia – Santa Palomba registra un livello di soddisfazione appena sufficiente, mentre l’area di Roma Tiburtina si attesta su un valore insufficiente.

INFRASTRUTTURE STRADALI

Figura 6. Come valuta il livello di manutenzione stradale all'interno dell'area industriale?

PUNTEGGIO: Buono 3; Discreto 2; Sufficiente 1; Insufficiente -1.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	1,33	-0,25	1,2

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Figura 7. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del servizio di raccolta rifiuti locale?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2	-0,33	2,4

L'indicatore relativo alla raccolta dei rifiuti locale registra una chiara differenza tra le aree di Anagni e Pomezia – Santa Palomba, con punteggi nel complesso buoni, e l'area di Roma Tiburtina, che viceversa ottiene un valore pienamente insufficiente.

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Figura 8. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del servizio di raccolta rifiuti speciali svolto nell'ambito di convenzioni comunali nell'area?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	1,66	/	2,33

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Figura 9. Nel 2021, a sua conoscenza, quante volte è intervenuta la protezione civile nell'area?

PUNTEGGIO: Mai 3; Una volta soltanto 2; Da due a cinque volte 1; Oltre cinque volte -1.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	-1	3	2,25

Rispetto all'indicatore sui rifiuti, in riferimento agli interventi della protezione civile dell'area si nota un cambio di posizioni tra Roma Tiburtina, che ottiene il massimo del punteggio, e Anagni, che all'opposto ottiene il punteggio peggiore. Più che positivo il valore per Pomezia – Santa Palomba.

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Figura 10. Come valuta gli interventi della protezione civile nell'area?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2,5	/	2

CERTIFICATI E DOCUMENTI

Figura 11. Interfacciarsi a servizi comunali da remoto o mediante portali online ha consentito di velocizzare l'iter burocratico?

PUNTEGGIO: Sì, la richiesta è semplificata e i tempi di attesa sono rispettati **3**; Parzialmente, la richiesta è semplificata ma i tempi di attesa a volte non vengono rispettati **2**; No, sebbene la richiesta sia semplificata i tempi di rilascio di autorizzazioni, concessioni e certificati sono tardivi **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	1	2,66	2

Per il dominio “certificati e documenti” si registrano valori positivi per Pomezia – Santa Palomba e più che positivi per Roma Tiburtina, mentre Anagni ottiene un valore appena sufficiente.

RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI

Figura 12. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del servizio idrico (acquedotto)?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	1	1,75	2,25

RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI

Figura 13. Si ritiene soddisfatto delle prestazioni del funzionamento dell'impianto di depurazione e fognature?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2	2	2,25

RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI

Figura 14. Come valuta i servizi di gas?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2	2	2,5

RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI

Figura 15. Come valuta i servizi di energia elettrica?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2	1,5	2,2

RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI

Figura 16. Ritiene che la connessione internet abbia una copertura efficiente nell'area?

PUNTEGGIO: Sì, in quanto l'infrastruttura digitale offre un collegamento a internet a banda larga **3**; No, la copertura è molto debole **1**; No, la copertura è assente **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	3	2,5	2,6

SICUREZZA URBANA

Figura 17. Come valuta la copertura di impianti di videosorveglianza installati presso l'area dall'amministrazione?

PUNTEGGIO: L'area è coperta da un efficiente servizio di videosorveglianza **3**; L'area è parzialmente coperta da sistemi di videosorveglianza **2**; L'area ha uno scarso servizio di videosorveglianza **1**; L'area non è coperta da videosorveglianza **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	1,33	2,5	2,6

SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

MOBILITA'

Figura 18. Come valuta il collegamento casa-lavoro?

PUNTEGGIO: Buono (pubblico e privato – sharing) **3**; Sufficiente (coperto dal pubblico) **2**; Insufficiente (coperto attraverso mobilità privata e/o da più di due cambi modal) **1**; Gravemente insufficiente (numerosi cambi intermodali e scarsa frequenza, pessima qualità delle infrastrutture viarie) **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2	0,25	2,4

Sul tema della mobilità in riferimento al collegamento casa – lavoro emergono differenze importanti tra l’area di Roma Tiburtina, con un livello di soddisfazione insufficiente, e le aree di Anagni e Pomezia – Santa Palomba, le quali ottengono viceversa risultati positivi.

MOBILITA'

Figura 19. Qual è la principale causa di ritardo da parte dei dipendenti per raggiungere il posto di lavoro?

PUNTEGGIO: Nessun ritardo sistematico riscontrato **3**; Intensità del traffico locale **1**; Difficoltà di parcheggio **0**; Scarsa frequenza dei collegamenti **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	0	0	1

URBANISTICA – EDILIZIA

Figura 20. Vengono rispettate le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni da parte del comune?

PUNTEGGIO: Sì, le tempistiche di rilascio dei provvedimenti vengono sempre rispettate **3**; Raramente, il provvedimento viene rilasciato con alcune dilazioni **1**; No, complessivamente i rilasci delle autorizzazioni subiscono sempre dilazioni **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	1	0	3

Dal dominio relativo all'urbanistica si registrano punteggi molto diversi per le tre aree, con un valore molto positivo per Pomezia – Santa Palomba, appena sufficiente per Anagni e insufficiente per Roma Tiburtina. È tuttavia importante far presente che almeno la metà dei referenti in ogni area ha risposto “non applicabile – non saprei”.

SANITARI

Figura 21. Qual è la distanza media tra la sede dell'ente territoriale e le principali strutture di servizi di pronto soccorso?

PUNTEGGIO: Sotto i 20 minuti **3**; 20-40 minuti **1**; Oltre 40 minuti **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	1,66	1,5	3

SANITARI

Figura 22. Come valuta i servizi di pronto soccorso?

PUNTEGGIO: Molto soddisfatto **3**; Abbastanza soddisfatto **2**; Poco soddisfatto **1**; Per niente soddisfatto **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2	2,25	2

CULTURA

Figura 23. Con quale frequenza l'ente partecipa/organizza ad attività o eventi culturali in collaborazione con altri enti locali?

PUNTEGGIO: Più di una volta all'anno **3**; Tendenzialmente una volta all'anno **2**; Una volta ogni due anni **1**; Raramente (una volta ogni cinque anni) **0**; Mai **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2,33	2,33	2,8

CULTURA

Figura 24. Quali sono le caratteristiche che rendono fruibili archivi, biblioteche, musei, teatri locali pubblici (entro 30 minuti)?

PUNTEGGIO: Accessibilità infrastrutturale **3**; Accessibilità prezzi di ingresso **1**; Non ci sono attrattori nell'area **-1**.




Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	3	0,33	2,33

Anche in riferimento all'ambito culturale si possono evidenziare differenze tra le tre aree oggetto dello studio. In particolare, se le aree di Pomezia – Santa Palomba e Anagni ottengono un giudizio rispettivamente positivo e ottimo, l'area di Roma Tiburtina si attesta invece su un punteggio non sufficiente.

Figura 25. Le strutture presenti nell'area risultano complessivamente efficienti?

PUNTEGGIO: Sì, le strutture sono efficienti e offrono una ampia varietà di servizi **3**; Parzialmente, le strutture sono efficienti ma i servizi sono limitati **2**; No, le strutture non risultano complessivamente efficienti **1**; Mancanza di strutture nell'area **-1**.



Aree	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba
Punteggi	2,66	-0,25	2,6

Infine, in merito alle strutture scolastiche, sportive e in generale per la gioventù l'area di Roma Tiburtina ottiene un punteggio pienamente insufficiente, mentre per le aree di Anagni e Pomezia – Santa Palomba si riscontrano valori molto positivi.

Nella tabella sottostante sono riportate le due sezioni di analisi e i relativi domini con i punteggi ottenuti per ognuno di questi dalle tre aree oggetto dello studio. In alcuni casi i domini rappresentano la media di più indicatori.

Tabella 5. Punteggi ottenuti dalle tre aree in esame per macro-sezioni e domini e legenda

Sezioni di riferimento	Domini	Anagni	Roma Tiburtina	Pomezia/Santa Palomba			
Sezione 1. Servizi specifici all'ente nell'area di riferimento	Tributi e pagamenti	/	0,33		/		
	Servizi informativi	2,66		2		2,66	
	Infrastrutture stradali	2		-0,12		1,2	
	Ambiente e tutela del territorio	1,29		1,33		2,24	
	Certificati e documenti	1		2,66		2	
	Reti di fornitura dei servizi	2		1,95		2,36	
	Sicurezza urbana	1,33		2,5		2,6	
SEZIONE 1 (media)		1,71		1,52		2,18	
Sezione 2. Servizi generali alla collettività	Mobilità	1		0,12		1,7	
	Urbanistica	1		0		3	
	Sanitari	1,83		1,87		2,5	
	Cultura	2,66		1,33		2,56	
	Istruzione, formazione, gioventù e sport	2,66		-0,25		2,6	
SEZIONE 2 (media)		1,83		0,61		2,47	
TOTALE		1,77		1,06		2,32	

Range di punteggio	Punteggi
$-1 \leq x < 0$	
$0 \leq x < 1$	
$1 \leq x < 2$	
$2 \leq x < 3$	

In aggiunta alle risultanze emerse dal questionario, nel corso dell'intervista è stato chiesto ai referenti degli enti territoriali di presentare, nel caso vi fossero, segnalazioni o suggerimenti in relazione ad alcuni temi e ad alcune domande inevase da parte dell'amministrazione, e che richiedono un intervento celere da parte del decisore pubblico. La tabella sottostante le raccoglie per area di riferimento.

Tabella 6. Suggerimenti e segnalazioni emersi nel corso delle interviste CAPI

AREA	SUGGERIMENTI/SEGNALAZIONI
ANAGNI	Questione stradale, mobilità; Mancata efficienza nei servizi di videosorveglianza, copertura non totale; Mobilità - parcheggi, accessibilità; Necessità di maggiori collegamenti.
ROMA TIBURTINA	Trasporti, manutenzione stradale; Mobilità - Trasporti; Logistica, traffico, pulizia delle strade. In generale decoro pubblico - aree verdi; Mancanza spazi di aggregazione; difficoltà relazionale tra realtà industriale e cittadinanza; Favorire la collaborazione pubblico – privato.
POMEZIA/SANTA PALOMBA	Trasporti - carenza tipologia di trasporti; Necessità di ottimizzare il collegamento e la rete dei trasporti; Mancanza di spazi di aggregazione, soprattutto per gli adolescenti.

Dopo aver raccolto le informazioni dai referenti degli enti ubicati nelle aree in esame ed aver proceduto ad analizzare i dati, si possono trarre alcune conclusioni utili nel processo di definizione delle tematiche prioritarie.

Guardando ai punteggi ottenuti dalle tre aree per i singoli domini, si può subito notare una differenza piuttosto marcata tra, da una parte, le aree di Pomezia – Santa Palomba e Anagni, e dall'altra l'area di Roma Tiburtina. L'area di Pomezia in particolare ottiene valori più che soddisfacenti per quasi tutti i domini, soprattutto nella sezione relativa ai servizi offerti alla collettività (media di 2,47), con i valori più bassi concentrati invece nelle due sezioni in merito a infrastrutture stradali e mobilità, elementi che coincidono con i suggerimenti espressi per l'area durante le interviste. Questo dato sembra in contrasto con quanto emerso nel 2020 dalla rilevazione presso le imprese, i cui giudizi sui servizi offerti nell'area erano tendenzialmente negativi. A questo proposito, riprendendo quanto anticipato all'inizio del paragrafo 3.1.1, è importante far presente che la zona industriale di Santa Palomba, dalla quale sono pervenute la quasi totalità delle risposte in merito alla prima indagine presso le imprese, è sostanzialmente priva di enti o organismi locali sul territorio, i quali invece sono concentrati nel distretto cittadino o addirittura all'interno del centro storico di Pomezia. In considerazione di ciò, si evince come per l'area in esame vi sia una notevole differenza tra i servizi offerti nell'area centrale di Pomezia, che soddisfano pienamente gli stakeholder, e i servizi offerti nella zona industriale periferica di Santa Palomba, che viceversa lamenta carenze significative in ampi settori oggetto dell'indagine.

Anche Anagni ha nel complesso ottenuto punteggi discreti considerando le medie ottenute delle due sezioni, seppur per quest'area si possano notare alcuni domini più in “sofferenza” rispetto ad altri. Si segnalano nello specifico punteggi appena sufficienti nella sezione sui servizi relativi all'ente per il dominio “certificati e documenti” e nella sezione sui servizi alla collettività nei domini “mobilità” e “urbanistica”.

Spostando invece l'attenzione sull'area di Roma Tiburtina, si notano subito valori nel complesso decisamente più bassi rispetto alle altre due aree in esame. Il dato più significativo riguarda la media della sezione 2 (0,61) che segnala una grave mancanza in riferimento ai servizi resi alla collettività. Passando poi all'analisi dei singoli domini, si evidenziano i punteggi negativi registrati per “Infrastrutture stradali” (-0,12) e “istruzione, formazione, gioventù e sport” (-0,25), ma pesano sul giudizio globale anche i valori riguardanti “mobilità” (0,12), “urbanistica” (0) e “tributi e pagamenti” (0,33).

In conclusione, la tabella sottostante incrocia i vari domini selezionati per l'indagine con le aree di riferimento e segnala (in giallo) le priorità emerse dal questionario. È importante sottolineare

che, nel complesso, quanto espresso dal questionario viene tendenzialmente confermato anche dalle successive segnalazioni emerse nel corso dei dialoghi con i referenti.

Tabella 7. Individuazione temi prioritari per area di riferimento

DOMINI	ANAGNI	ROMA TIBURTINA	POMEZIA/SANTA PALOMBA ⁵¹
Tributi e pagamenti			
Servizi informativi			
Infrastrutture stradali			
Ambiente e tutela del territorio			
Certificati e documenti			
Reti di fornitura dei servizi			
Sicurezza urbana			
Mobilità			
Urbanistica			
Sanitari			
Cultura			
Istruzione, formazione, gioventù e sport			

⁵¹ Le valutazioni relative a Pomezia/Santa Palomba scontano i limiti evidenziati nel paragrafo e dunque non possono essere direttamente rapportate con quelle delle altre due aree in esame (vedi infra par 3.3).

3.2 Le priorità riconosciute dalle amministrazioni comunali. Analisi dei bilanci e principali risultati

Sulla base delle interviste condotte nelle aree produttive (*Primo rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del territorio*) e presso gli enti territoriali⁵², risulta a questo punto necessario comprendere come i Comuni siano intervenuti o intendano intervenire sul territorio, attraverso l'analisi dei loro bilanci consuntivi e preventivi.

In questo paragrafo si farà luce sui bilanci consuntivi 2020 e preventivi 2020 e 2021, in una prospettiva di dettaglio, ponendo cioè l'attenzione sulla distribuzione di investimenti e spese correnti per singole missioni di bilancio.

Per l'analisi del dettaglio dei bilanci, sono state evidenziate specifiche Missioni di bilancio prevalentemente attinenti con le sezioni del questionario somministrato alle unità produttive e agli enti territoriali. Di seguito si riportano il numero e le voci delle missioni di bilancio analizzate:

3. *Ordine pubblico e sicurezza*
4. *Istruzione e diritto allo studio*
5. *Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*
6. *Politiche giovanili, sport e tempo libero*
7. *Turismo*
8. *Assetto del territorio ed edilizia abitativa*
9. *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*
10. *Trasporti e diritto alla mobilità*
11. *Soccorso civile*
12. *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*
13. *Tutela della salute*
14. *Sviluppo economico e competitività*
15. *Politiche per il lavoro e la formazione professionale*
16. *Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*
17. *Energia e diversificazione delle fonti energetiche*

⁵² Vedi Capitolo precedente, par. 3.1.2.

Le Missioni estrapolate sono identificabili come impegnate al raggiungimento di specifici Target e Goal dell'Agenda 2030 ONU.

Tabella 8. Collegamento dei goal e dei target dell'Agenda 2030 con le voci delle Missioni di Bilancio

GOAL e target 2030⁵³	MISSIONI BILANCIO
11 - 16	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
11.4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
8.6 – 8.b - 11.7	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
8.9 - 12.b - 14.7	TURISMO
11.1 – 11.3 - 11.c	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
11.3 – 11.6 – 11.7	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
11.2	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
11.5	SOCCORSO CIVILE
1 – 5 -10 -11.7	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
3	TUTELA DELLA SALUTE
8.2 – 8.3 – 9 - 11.a – 12 - 13.b	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
4.3 – 4.4 – 4.5 - 8	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
2 - 14	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
7 - 11.b	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Leggere i bilanci per missione consente di indicizzare i risultati delle interviste alla luce della seguente tabella di collegamento tra le voci di Missione di bilancio e i Domini del questionario.

⁵³ In questa colonna, il primo numero indica il Goal, il secondo numero/lettera il target specifico.

Tabella 9. Collegamento delle voci delle Missioni di Bilancio con i Domini del questionario

Missioni di bilancio selezionate	Domini del questionario
Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza urbana
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione, formazione, gioventù e sport
Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Cultura
Turismo	
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Ambiente e tutela del territorio Urbanistica
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Soccorso civile	
Trasporti e diritto alla mobilità	Mobilità Infrastrutture stradali
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Tributi e pagamenti Certificati e documenti
Sviluppo economico e competitività	
Tutela della salute	Socio-assistenziali e sanitari
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi informativi
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Reti di fornitura dei servizi

Sul totale delle Missioni selezionate per tipologia di bilancio per cassa, è stato rilevato quale fosse la distribuzione tra spese correnti e investimenti a partire dal bilancio preventivo 2020, nel consuntivo 2020 e preventivo 2021.

Nel Comune di Pomezia, nel 2020 l'incidenza delle spese correnti sul totale a consuntivo è aumentata del 60% rispetto a quanto indicato nel preventivo 2020. Questo come conseguenza di un calo di due terzi degli investimenti, che ha contribuito a una diminuzione di più della metà della spesa totale dal bilancio preventivo 2020 al consuntivo 2020. Per il totale delle Missioni di spesa considerate, il bilancio preventivo 2021 ha uno stanziamento di quasi il doppio di quello preventivato per il 2020, così come l'incidenza degli investimenti è incrementata di un terzo rispetto alla quota preventivata nel 2020.

Nel 2020 il Comune di Roma ha investito quattro volte meno rispetto a quanto era stato preventivato, con una diminuzione dello stanziamento di bilancio di quasi la metà dell'importo. Nel bilancio preventivo 2021, la distribuzione dell'importo ha inteso stanziare un quasi 70% per le spese correnti e la restante parte agli investimenti, una quota aumentata di dieci punti percentuali rispetto al preventivo dell'anno precedente 2020.

Per il Comune di Anagni, in questo paragrafo, si riporta una comparazione dell'allocazione dello stanziamento a bilancio preventivo 2021 (per cassa) per missioni di spesa.


Tabella 10. Comparazione delle spese correnti e degli investimenti per tipologia di bilancio per cassa

Bilancio	SPESE CORRENTI (*)	INVESTIMENTI (*)	TOTALE (*)	
Pomezia	Preventivo 2020	52,5%	47,5%	123.004.669,74
	Consuntivo 2020	84,1%	15,9%	45.663.170,67
	Preventivo 2021	27,4%	72,6%	219.304.586,90
Anagni⁵⁴	Preventivo 2020	Non rilevabile	Non rilevabile	48.799.788
	Consuntivo 2020	Non rilevabile	Non rilevabile	16.158.679
	Preventivo 2021	67,4%	32,6%	42.849.396
Roma	Preventivo 2020	79,4%	20,6%	7.104.036.434,33
	Consuntivo 2020	94,4%	5,6%	3.787.220.903,34
	Preventivo 2021	68,2%	31,8%	8.111.379.293,51

** Dall'analisi sono escluse le voci di spesa relative alle missioni: Servizi istituzionali, generali e di gestione; giustizia; relazioni con altre autonomie territoriali e locali; relazioni internazionali; fondi e accantonamenti; debito pubblico; anticipazioni finanziarie; servizi per conto terzi; e, in ultimo, il Disavanzo di Amministrazione.*

Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Piattaforma Openbilanci

Figura 26. Comparazione delle spese correnti e degli investimenti per tipologia di bilancio di spesa per cassa



Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Piattaforma Openbilanci


⁵⁴ I dati relativi ai bilanci di Anagni risalgono ai dati in chiaro presenti sulla piattaforma Openbilanci non essendo reperibili dati più aggiornati in tale sede.

Sul totale degli investimenti per le Missioni di spesa selezionate, possiamo dunque comparare in percentuale in quali Missioni i Comuni di Roma e Pomezia hanno prevalentemente concentrato gli stanziamenti.

Nel bilancio consuntivo 2020 emerge come il Comune di Pomezia abbia distribuito gli investimenti principalmente in tre Missioni, a partire dai “Trasporti e diritto alla mobilità” (33,7%), allo “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (21,8%), all’area riguardante l’“Assetto del territorio ed edilizia abitativa”. In maniera minore, quote di investimenti inferiori si rintracciano per l’”Istruzione e Diritto allo studio” (12,2%), per i “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” (9,1%) e per le “Attività culturali” (3,1%).

Il Comune di Roma, al contrario, vede una quota fondamentale di risorse (pari al 73%) investite sui trasporti e sulla mobilità. Al secondo posto, l’Istruzione è stata sostenuta da una quota di investimento pari all’8%, seguita da un 6,3% per l’edilizia abitativa e un 5,6% per la tutela del territorio e dell’ambiente.


Figura 27. Comparazione investimenti in percentuale sul totale degli investimenti per missioni di bilancio consuntivo 2020 per cassa



Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Piattaforma Openbilanci

Se si considera invece la distribuzione degli investimenti pro-capite, sempre sul bilancio consuntivo 2020 per cassa, complessivamente nel Comune di Pomezia gli investimenti pro-capite nel 2020 sono stati pari a 134,60 euro, mentre nel Comune di Roma sono rilevati 84,00 euro di investimenti pro-capite nel 2020, di cui più della metà investiti in trasporti.

Figura 28. Comparazione investimenti pro-capite sul bilancio consuntivo 2020 per missioni per cassa (in euro)




Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Piattaforma Openbilanci

Per la distribuzione degli investimenti pro-capite del bilancio preventivo 2021, per cassa, nel Comune di Pomezia gli investimenti pro-capite previsti per il 2021 sono stati pari a 2.496,00

euro, nel Comune di Roma sono previsti complessivamente 930,88 euro pro-capite, e, infine, per il Comune di Anagni sono stati stanziati 609,60 euro in investimenti pro-capite.


Come mostrano i dati della figura 29, gli investimenti per i tre Comuni si sono concentrati prevalentemente sulle funzioni riguardanti la gestione del territorio, dell'ambiente e della mobilità. Al pari di queste voci di spesa, per il Comune di Pomezia, si mostra (v. figura 30) uno stanziamento importante anche per il settore sociale (16,8%) e per l'istruzione pubblica (12,6%).

Figura 29. Comparazione investimenti pro-capite sul bilancio preventivo 2021 per missioni per cassa (in euro)



Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Piattaforma Openbilanci


Figura 30. Comparazione quota di investimenti sul bilancio preventivo 2021 per missioni per cassa (in percentuale sul totale degli investimenti per Comune)



Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Piattaforma Openbilanci


Si illustrano nei seguenti grafici il complessivo tra spese correnti e investimenti pro-capite nel Comune di Pomezia e di Roma, a Consuntivo 2020, e di Anagni a Preventivo 2021.

Figura 31. Spese correnti e investimenti pro-capite per alcune missioni di bilancio consuntivo 2020, per cassa, del Comune di Pomezia




Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Piattaforma Openbilanci

Figura 32. Spese correnti e investimenti pro-capite per alcune missioni di bilancio consuntivo 2020, per cassa, del Comune di Roma



Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Piattaforma Openbilanci

Figura 33. Spese correnti e investimenti pro-capite per alcune missioni di bilancio preventivo 2021, per cassa, del Comune di Anagni



Fonte: nostra elaborazione su dati forniti dalla Piattaforma Openbilanci

3.3 Le priorità riconosciute dalle imprese e dai loro lavoratori

Indicizzazione dei dati emersi dall'indagine 2020

È opportuno in questa sede preliminarmente ricordare i principali risultati della prima indagine 2020 sui servizi alle unità produttive e la relativa metodologia⁵⁵. I risultati della prima indagine sono stati incrociati, nel paragrafo che segue, con le rilevazioni analizzate degli enti territoriali che insistono nel caso di Anagni e di Roma Tiburtina nelle medesime aree. Come riportato nel paragrafo 3.1.1, si segnala che per quanto riguarda l'area di Pomezia – Santa Palomba, gli enti intercettati nella seconda indagine sono tutti ubicati all'interno dell'area urbana di Pomezia, mentre le imprese che hanno partecipato alla precedente rilevazione sono viceversa ubicate nell'area industriale di Santa Palomba e dunque le valutazioni non possono essere direttamente incrociate.

In breve e in sintesi, i risultati della prima indagine. La rilevazione qualitativa dei servizi resi alle imprese e ai suoi lavoratori nell'area industriale ha condotto le imprese coinvolte a stimolare una riflessione non solo sull'unità territoriale e amministrativa comunale (come per l'area industriale di Anagni), bensì sull'intera area industriale di riferimento che, nelle aree campione prese in esame, insiste su differenti municipalità (ad esempio, l'area industriale di Santa Palomba) o rappresenta solo una piccola porzione del comune (nel caso dell'area industriale del Polo Tecnologico di Roma Tiburtina).

Il campione di rispondenti al questionario della prima indagine nelle tre aree rappresentava il 10% sul totale delle unità produttive di Anagni, il 15% nell'area di Santa Palomba e il 7,22% su Roma Tiburtina. I questionari pervenuti sono stati 37. Nel complesso si ritiene significativo ricordare che nelle unità produttive partecipanti allo studio figurassero un totale di circa 14.000 lavoratori.

I domini presi in considerazione e i rispettivi indicatori qualitativi rilevati nel questionario CAWI, in riferimento ai servizi dedicati alle imprese e ai servizi resi ai lavoratori, sono gli stessi riportati nelle Tabelle 4 (sezione servizi alle imprese) e 5 (sezione servizi rese al personale e alle famiglie) presentate nel paragrafo 3.1.1.

⁵⁵ *Primo Rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del territorio*, 2021.

Le risposte al questionario CAWI sono state trasposte attraverso un sistema di punteggi. Si è scelto di utilizzare una scala a quattro, che riprendesse le opzioni di risposta a disposizione dei rispondenti, ovvero il giudizio dei servizi in esame, rispettivamente, gravemente insoddisfacente (faccina rossa), insufficiente (faccina gialla), sufficiente (faccina verde), buono (faccina blu).

Figura 34. I domini dell'indice per le sezioni 1 e 2

$0 > x \geq -1$	$1 > x \geq 0$	$2 > x \geq 1$	$3 > x \geq 2$
			

I DOMINI DELL'INDICE PER SEZIONI DI RIFERIMENTO							
SEZIONI DI RIFERIMENTO	DOMINI	Anagni		Roma Tiburtina		Santa Palomba	
SEZIONE 1. I SERVIZI SPECIFICI ALL'UNITÀ PRODUTTIVA (O ALL'IMPRESA SE COINCIDENTE) NELL'AREA DI RIFERIMENTO	Tributi e pagamenti	1,40		0,70		0,50	
	Servizi informativi	1,78		0,44		1,14	
	Infrastrutture stradali	0,30		0,04		-0,68	
	Ambiente e tutela del territorio	2,17		1,21		0,72	
	Certificati e documenti	2,00		0,78		-0,14	
	Reti di fornitura dei servizi	1,98		2,09		1,51	
	Sicurezza urbana	0,86		0,00		1,25	
SEZIONE 1 (media)		1,50		0,75		0,62	
SEZIONE 2. I SERVIZI GENERALI ALLA COLLETTIVITÀ	Mobilità	1,65		0,54		1,11	
	Urbanistica	0,43		1,36		0,69	
	Sanitari	1,75		2,04		1,97	
	Cultura	1,67		0,34		0,63	
	Istruzione, formazione, gioventù e sport	1,70		0,62		-0,14	
SEZIONE 2 (media)		1,44		0,98		0,85	
TOTALE (media)		1,47		0,86		0,73	

Fonte: Primo Rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del territorio, 2021.

Questa in sintesi la base che ha permesso di definire l'ascissa del grafico sull'indagine di materialità rappresentato in figura 32 nel prossimo paragrafo 3.4.

3.4 I risultati dell'indagine di materialità

La sintesi dei risultati rinvenienti dal Primo Rapporto e dalla presente indagine è costituita dalla Matrice di materialità. La Matrice è lo strumento che consente di mettere in relazione il livello di priorità strategica rilevata dagli stakeholder. Una priorità dettata dall'urgenza di intervenire su specifiche aree di interesse.

Nel grafico seguente si mostrano sull'asse x, il livello di priorità percepito dalle unità produttive (rilevato dal Primo Rapporto sulla fiscalità e servizi locali nelle principali aree industriali del Lazio, 2021, e riportato al par. 3.3.), mentre sull'asse y quello proveniente dagli enti territoriali (come analizzato nel par. 3.1).

I colori del grafico dell'indagine di materialità (figura 35) rappresentano il range numerico di riferimento usato per caratterizzare qualitativamente i punteggi delle interviste agli stakeholder: nel quadrato rosso si riscontrano gli ambiti percepiti come molto critici, con il colore giallo, quelli tendenzialmente critici, in verde si evidenziano gli ambiti che non destano preoccupazioni, e, infine, con il blu quelli dove le esigenze sono pienamente soddisfatte. Il grafico sintetizza dunque la condizione di criticità dei domini, in chiave di uno sviluppo sostenibile dell'area.

Si può dunque rilevare che come nel quadrante in basso a sinistra sono presenti i domini maggiormente soddisfatti, in alto a destra vi siano invece gli ambiti dove si riscontrano le maggiori criticità, tanto per gli enti territoriali, quanto per le unità produttive. In quest'ultimo caso, seppur nessun dominio sia presente nel quadrato rosso, quattro domini su undici per l'area territoriale di Roma Tiburtina si collocano nel quadrante giallo, con una prevalente criticità attribuita da entrambe le parti all'infrastruttura stradale (ST). Sempre per l'area del Tiburtino, il dominio percepito come più urgente dagli enti territoriale è quello relativo a "Istruzione, formazione, gioventù e sport" (IS). Al contrario, per le unità produttive, la soluzione più urgente è quella nell'ambito della "Sicurezza urbana" (SU).

Per l'area territoriale di Anagni, nessun dominio è presente nel quadrante critico. Otto domini su dieci sono infatti concentrati nel quadrante in basso a sinistra, proprio a identificarne un

tendenzialmente alto grado di soddisfazione delle performance dei rispettivi servizi. L'ambito rilevato come maggiormente critico da entrambi gli stakeholder riguarda l'"Urbanistica" (UR), che assieme a quello della "Mobilità" (MO) e dei "Certificati e documenti" (CD) è il più critico per gli enti territoriali. D'altra parte, per le unità produttive, il dominio più critico è rilevato dalle "Infrastrutture stradali" (ST).

Dalla comparazione è possibile rilevare come nell'area di Anagni vi siano minori criticità: nel quadrante in alto a destra è presente per Anagni solo un dominio, relativo all'urbanistica (UR), contro quattro domini di Tiburtina quali "Infrastruttura stradale" (ST), "Istruzione, gioventù e sport" (IS), "Mobilità" (MO) e "Tributi e Pagamenti" (TP).

Inoltre, più i domini si avvicinano alla linea tratteggiata, tanto più risulta una maggiore convergenza tra le valutazioni delle imprese e quelle degli enti territoriali. In questo caso si rileva una maggiore convergenza nel caso di Roma Tiburtina (quasi completa per i domini *acr.* RF e SA, AT, e parziale per TP, MO, ST), rispetto all'area di Anagni (convergenza quasi completa per i domini *acr.* RF, SA, e parziale per SU, UR).

Di conseguenza, una maggiore distanza del dominio dalla linea tratteggiata indica una divergenza di risposta da parte di uno dei due stakeholder (v. Figura 36 e ss.). Nel caso di Roma Tiburtina, questa situazione viene rilevata particolarmente per la "Sicurezza Urbana" (SU), per i "Certificati e documenti" (CD) e per i "Servizi informativi" (SI), giudicati come critici da parte delle unità produttive e, al contrario, pienamente soddisfacenti dagli enti territoriali. Con le reazioni invertite, invece, è il giudizio sull'urbanistica (UR). Per Anagni, pur riscontrando complessivamente minori divergenze, le imprese valutano criticità sulle "Infrastrutture stradali" (IS), al contrario degli enti territoriali per cui il dominio risulta pienamente soddisfatto.

In generale, da una valutazione complessiva, le imprese rilevano maggiori criticità rispetto agli enti territoriali.

Figura 35. Indagine di Materialità delle aree industriali ⁵⁶

Acronimi sigle

Tributi e pagamenti	Servizi informativi	Infrastrutture stradali	Ambiente e tutela del territorio	Certificati e documenti	Reti di fornitura dei servizi	Sicurezza urbana	Mobilità	Urbanistica	Socio-assistenza e sanità	Cultura	Istruzione, formazione, gioventù e sport
TP	SI	ST	AT	CD	RF	SU	MO	UR	SA	CU	IS

Tabella matrice dati


Aree industriali:		Anagni		Roma Tiburtina	
Attori coinvolti nell'analisi:		Unità produttive	Enti territoriali	Unità produttive	Enti territoriali
<i>Domini</i>	<i>Sigle</i>	<i>Asse x</i>	<i>Asse y</i>	<i>Asse x</i>	<i>Asse y</i>
Tributi e pagamenti	TP	1,4	Non rilevato	0,7	0,33
Servizi informativi	SI	1,78	2,66	0,44	2
Infrastrutture stradali	ST	0,3	2	0,04	-0,12
Ambiente e tutela del territorio	AT	2,17	1,29	1,21	1,33
Certificati e documenti	CD	2	1	0,78	2,66
Reti di fornitura dei servizi	RF	1,98	2	2,09	1,95
Sicurezza urbana	SU	0,86	1,33	0	2,5
Mobilità	MO	1,65	1	0,54	0,12
Urbanistica	UR	0,43	1	1,36	0
Socio-assistenza e sanità	SA	1,75	1,83	2,04	1,87
Cultura	CU	1,67	2,66	0,34	1,33
Istruzione, formazione, gioventù e sport	IS	1,7	2,66	0,62	-0,25

⁵⁶ Nel grafico non è rappresentata l'area di Santa Palomba per i motivi espressi nel par. 3.3.

Legenda colori del grafico

$3 > x \geq 2$	$2 > x \geq 1$	$1 > x \geq 0$	$0 > x \geq -1$	Roma Tiburtina	Anagni
				●	●


I Risultati riportati nella Matrice di Materialità



* Per Anagni, il Dominio "Tributi e pagamenti" non è stato inserito perché non rilevato alcun punteggio negli enti territoriali.

Come ricordato, nel caso di Santa Palomba, dal momento che la rilevazione è stata effettuata, per le unità produttive, nell'area industriale omonima, e per gli enti territoriali, nella città di Pomezia, al di fuori dell'area industriale, si è resa necessaria una differente comparazione mostrata nella Figura 36, che rileva come il livello di urgenza degli interventi venga percepito in modo molto minore in tutti i domini (mediamente, si rileva un punteggio più basso di 1,57 punti per le unità produttive) registrando uno spettro di gradimento molto più ampio di quello registrato nelle altre due aree (rispettivamente di 0,28 per Anagni e di 0,29 per Tiburtina).

Figura 36. Comparazione unità produttive ed enti territoriali: spettro del gradimento di Santa Palomba e Pomezia




** Il Dominio “Tributi e pagamenti” non è stato inserito perché non rilevato alcun punteggio su questo servizio negli enti territoriali*

Nel caso di Roma Tiburtina si rileva una forte forbice valutativa su domini quali “Servizi informativi” (SI), “Certificati e documenti” (CD), “Sicurezza urbana” (SU) e “Cultura” (CU), con risultati nettamente peggiori per le unità produttive, e “Urbanistica” (UR) e “Istruzione, formazione, gioventù e sport” (IS), su cui si rilevano peggiori performance per gli enti territoriali.

Al contrario, una medesima valutazione viene riscontrata, con giudizio generalmente positivo ($3 > x \geq 1$), sui domini riguardanti l’“Ambiente e tutela del territorio” (AT), le “Reti di fornitura dei servizi” (RF) e i “Servizi Socio-assistenziali e sanitari” (SA), mentre con giudizio molto negativo ($0 > x \geq -1$), per le “Infrastrutture stradali” (ST).

Figura 37. Comparazione unità produttive ed enti territoriali: spettro del gradimento di Roma Tiburtina




Le interviste sull'area territoriale di Anagni hanno rilevato un medesimo giudizio generalmente positivo, anche qui come per Roma Tiburtina, sulle “Reti di fornitura dei servizi” (RF) e sui “Servizi Socio-assistenziali e sanitari” (SA). Una distanza marginale tra le valutazioni delle risposte dei due stakeholder è stata rilevata sui domini riguardanti la “Sicurezza urbana” (SU), con valutazione parzialmente più positiva per gli enti territoriali, la “Mobilità” (MO), con valutazione generalmente per entrambi positiva, e l’“Urbanistica” (UR), con valutazione più negativa per le unità produttive.

I domini valutati come molto positivi ($3 > x \geq 2$) dagli enti territoriali e generalmente positivi ($2 > x \geq 1$) per le unità produttive sono i “Servizi informativi” (SI), la “Cultura” (CU) e l’“Istruzione, formazione, gioventù e sport” (IS). Al contrario, domini valutati come molto positivi dalle unità produttive e generalmente positivi per gli enti territoriali riguardano l’“Ambiente e tutela del territorio” (AT) e i “Certificati e documenti” (CD).

Infine, a cavallo tra giudizio positivo e negativo si trovano i domini con la maggiore distanza valutativa, ovvero, con rilevazione molto negativa degli enti territoriali, per il dominio “Tributi e pagamenti” (TP), e delle unità produttive, per le “Infrastrutture stradali” (ST).


Figura 38. Comparazione unità produttive ed enti territoriali: spettro del gradimento di Anagni



** Il Dominio "Tributi e pagamenti" non è stato inserito perché non rilevato alcun punteggio su questo servizio negli enti territoriali*

Dunque, per cogliere le valutazioni sulle tre aree in una visione complessiva, si riportano i risultati nel seguente grafico di sintesi.

Figura 39. Sintesi della comparazione unità produttive ed enti territoriali nelle tre aree di Santa Palomba, Roma Tiburtina e Anagni



* Il Dominio "Tributi e pagamenti" non è stato inserito per gli enti territoriali di Anagni e di Pomezia/Santa Palomba

4. Conclusioni

Il *Secondo Rapporto* sull'analisi delle principali forme impositive che compongono il sistema di fiscalità locale, con specifico riguardo a quello a carico delle imprese, consente di pervenire alle seguenti conclusioni che, anche grazie all'analisi quantitativa svolta, possono essere schematicamente rappresentate come segue.

Con riferimento a un "capannone piccolo" il carico fiscale IMU e Tari può così quantificarsi:

	Pomezia - S. Palomba	Civitavecchia	Anagni	Colleferro	Fiano Romano	Roma - Tiburtina
IMU	14.481,30	14.481,30	14.481,30	13.661,60	14.481,30	14.481,30
TARI	2.543,10	10.495,80	6.350,40	6.232,80	4.880,40	14.641,20
Tot.	17.024,40	24.977,10	20.831,70	19.894,40	19.361,70	29.122,50

Con riferimento a un "capannone medio" il carico fiscale IMU e Tari può così quantificarsi:

	Pomezia - S. Palomba	Civitavecchia	Anagni	Colleferro	Fiano Romano	Roma - Tiburtina
IMU	100.487,21	100.487,21	100.487,21	94.799,25	100.487,21	100.487,21
TARI	11.807,25	48.730,50	29.484,00	28.938,00	22.659,00	67.977,00
Tot.	112.294,46	149.217,71	129.971,21	123.737,25	123.146,21	168.464,21

Con riferimento a un “capannone grande” il carico fiscale IMU e Tari può così quantificarsi:

	Pomezia - S. Palomba	Civitavecchia	Anagni	Colleferro	Fiano Romano	Roma - Tiburtina
IMU	280.650,13	280.650,13	280.650,13	264.764,27	280.650,13	280.650,13
TARI	36.330,00	149.940,00	90.720,00	89.040,00	69.720,00	209.160,00
Tot.	316.980,13	430.590,13	371.370,13	353.804,27	350.370,13	489.810,13

Ne risulta che, con riguardo all’**IMU**, in linea con quanto già rilevato nel *Primo Rapporto*, per il periodo d’imposta 2021, risulta che tutti i Comuni oggetto d’analisi, quanto alla tassazione degli immobili di Categoria D, i soli di interesse della presente ricerca, hanno applicato un’aliquota nella misura massima prevista dalla legge o, comunque, superiore a quella base. Di converso, sono ben pochi i casi in cui il Comune ha stabilito un’aliquota nella misura base e, se lo ha fatto, ciò vale per una rosa di settori economici assai limitata.

Si conferma inoltre che la ridotta flessibilità attribuita dalla normativa primaria ai Comuni (nonostante le aperture offerte dalla riforma avviata con i commi 738-783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 - Legge di bilancio 2021) non consente loro di applicare esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa primaria. Tutte quelle registrate, sono, infatti, sostanzialmente le medesime già previste dalla stessa.

In generale, dunque, in linea, peraltro, con quanto già osservato nel *Primo Rapporto*, si registra una certa ritrosia dei Comuni a usare i margini di manovra a loro disposizione.

Nel *Primo Rapporto* si era già rilevato che la generale “onerosità” e “rigidità” dell’imposta in esame è peraltro in modo del tutto insoddisfacente mitigata dalla limitata deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa; situazione, poi, progressivamente corretta, vuoi dal legislatore, vuoi dalla giurisprudenza.

In particolare, l’IMU è divenuta integralmente deducibile ai fini IRES solo a partire da quest’anno - e, dunque, dal periodo d’imposta 2022 - per effetto di quanto sancito dalla Legge

di Bilancio 2020⁵⁷; antecedentemente a tale annualità era stabilita una deducibilità solo parziale del tributo e, addirittura, per l'anno 2012 l'IMU era totalmente indeducibile dalla base imponibile IRES.

Sul punto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., la primigenia normativa IMU⁵⁸ nella parte in cui dispone che per l'anno 2012 per gli immobili strumentali l'IMU è integralmente indeducibile dall'imponibile dell'IRES.

Rimane, tuttavia, ad oggi ancora incerta la stabilità della normativa sulla limitata deducibilità IMU per i periodi d'imposta 2013 – 2021, attesa la non chiara portata della suddetta sentenza. Quanto precede assume rilievo anche alla luce della recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 156 del 20 giugno 2022 la quale ha ritenuto inammissibile, ma per motivi solo procedurali, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione Tributaria di Parma⁵⁹ sulla deducibilità solo limitata dell'IMU prevista per gli anni successivi al 2012.

Si tratta, dunque, di un tema che assume estrema rilevanza e che, allo stato, rimane aperto, così come, d'altronde, la (assai poco ragionevole) indeducibilità dell'IMU stabilita dalla base imponibile IRAP (tema non ancora affrontato né dal legislatore né dalla giurisprudenza).

Anche per il 2021, si conferma che, rispetto all'IMU, la normativa sulla **TARI** consente, invece, ai Comuni una maggiore flessibilità e manovrabilità, non solo nella determinazione della tariffa ma anche nella previsione di eventuali riduzioni ed esenzioni.

In taluni casi, invece, i Comuni hanno concretamente applicato tale facoltà, prevedendo riduzioni tariffarie di rilevante impatto ambientale (ad esempio, alcuni di quelli analizzati hanno previsto riduzioni della tariffa per quelle attività che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che comportino effetti accertati di una minore produzione di rifiuti) o sociale (ad esempio, eventuali riduzioni sono collegate a incentivi all'assunzione, ad attività di contrasto ai fenomeni di "ludopatia", etc.).

Tale variabilità della TARI risulta confermata nonostante essa sia stata interessata da intense novità negli ultimi anni. Va, infatti, segnalato che l'Italia si è adeguata, per mezzo del d.lgs. n.

⁵⁷ Art. 1, commi 4, 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

⁵⁸ Art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011.

⁵⁹ Cfr. ordinanza del 12 aprile 2021.

116 del 2020, alla Direttiva n. 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio. Quest'ultimo decreto ha, di fatto, eliminato per i Comuni la possibilità di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. L'effetto di tale intervento è, da un lato, la compressione dei poteri dei Comuni ma, dall'altro, anche la detassazione – almeno ai fini della TARI – delle attività produttive (per la parte riferibile ai 'rifiuti speciali') e un contestuale aumento per le utenze domestiche.

Tema rilevante per le imprese è l'esclusione della superficie dei magazzini dal calcolo della TARI. Solo le aree strettamente connesse al "ciclo produttivo" vengono riconosciute come aree di produzione di rifiuti solo industriali, per questo motivo solo queste devono godere del regime giuridico proprio dell'attività principale alla quale sono strettamente connesse⁶⁰.

Resta, comunque, l'impressione che allo stato attuale la variabile fiscale che può rendere possibile una "leale" concorrenza tra i Comuni sia rappresentata dalla TARI.

Con riferimento alle altre forme di prelievo, preme evidenziare che con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sono stati introdotti, a decorrere dal 2021, in sostituzione di talune entrate degli enti locali, due canoni: il **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** e il **Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati**.

Con particolare riguardo al primo canone (di maggior rilievo ai fini della presente ricerca), si ricorda che esso riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, sicché la sua introduzione ha comportato l'abrogazione di diversi tributi, quali la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

⁶⁰ Si ricorda che secondo la circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12 aprile 2021, resa in condivisione con il Ministero delle Finanze, le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Si tratta tuttavia di una posizione non condivisa invece dall'Ifel (cfr. Nota del 25 maggio 2021) e quindi destinata ad alimentare anche un contrasto giurisprudenziale.

In linea generale, dall'analisi della normativa secondaria, in diversi casi (seppur non in tutti), emerge un significativo parallelismo fra le norme primarie e le previsioni di natura secondaria contenute nei regolamenti dei Comuni, soprattutto riguardo alle riduzioni ed esenzioni, ambito in cui i singoli Comuni hanno un più ampio margine decisionale, ma che al momento non presentano differenze sostanziali con quelle previste dalle norme primarie. Anche qui si registra una ritrosia dei Comuni a intervenire.

Con riguardo all'**addizionale comunale IRPEF**, si osserva, infine, in linea con quanto osservato già nel *Primo Rapporto*, che, tendenzialmente, le aliquote sono stabilite dai Comuni nella maggior parte dei casi nella misura massima (seppur a fronte della previsione di franchigie).

Questa analisi dimostra come il giudizio sull'esercizio da parte dei Comuni dei poteri loro affidati resti il medesimo: tali poteri sono esercitati in maniera limitata, ma a loro volta sono limitati proprio tali poteri.

Qualcosa potrebbe cambiare e qualche maggiore spazio potrebbe derivare dall'attuazione del disegno di legge delega fiscale allo studio del Parlamento e, ormai in una fase avanzata di approvazione⁶¹.

Riferimenti alla fiscalità locale si trovano all'art. 1, comma 1, lett. e)⁶², all'art. 7, comma 1⁶³ e, per quanto qui di interesse, soprattutto all'art. 7, comma 2, ai sensi del quale: "*in attuazione dei*

⁶¹ Cfr. AS 2651, approvato dalla Camera il 22 giugno 2022 ed attualmente oggetto di esame da parte del Senato.

⁶² Art. 1. (*Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

e) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali

⁶³ Art. 7. (*Principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo*)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF:

c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF [ovverosia di aliquote locali da applicarsi alla base imponibile erariale] sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovrainposta sull'IRPEF [ovverosia di aliquote locali che si applicano al gettito del tributo erariale]. I limiti alla manovrabilità della sovrainposta comunale sull'IRPEF da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro

principi del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari”.

Con il testo in esame viene, in altri termini, confermata la centralità della fiscalità immobiliare nel sistema del federalismo fiscale e, nel rapporto tra Stato e comuni, viene posto proprio l'accento sugli immobili a uso produttivo. La norma, auspicando una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nella gestione delle risorse loro affidate, individua negli immobili del Gruppo D⁶⁴ l'ambito elettivo in cui questi ultimi potranno esercitare i loro poteri. È ragionevole presumere, dunque, un aumento delle possibilità di intervento dei Comuni nella definizione della fiscalità di questi immobili che potrà divenire strumento di leale concorrenza tra i Comuni nell'attrarre investitori. Se aumenteranno gli spazi di intervento, sarà importante che i Comuni li esercitino in modo significativo.

Con riferimento alla seconda parte della ricerca, si osserva che le interviste agli enti territoriali, a vario titoli operanti o interessati alle tre aree in esame, hanno fornito i dati necessari per completare l'analisi di materialità e dunque fornire un primo giudizio sul grado di coerenza delle iniziative territoriali in atto e i principali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile di Agenda 2030 (Goal). In particolare, le Reti di fornitura dei servizi, che hanno conseguito punteggi elevati sia ad Anagni che a Tiburtina e a Santa Palomba) e i servizi di socio assistenza e sanità sono i due ambiti nei quali la qualità offerta è più elevata. La rete di fornitura dei servizi, è certamente

complesso lo stesso incremento di gettito attualmente garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale comunale all'IRPEF;

d) prevedere che una quota del gettito proveniente dall'applicazione [dei regimi forfetari sulle attività di lavoro autonomo e di impresa] sia destinata ai comuni e alle regioni sulla base della residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati.

⁶⁴ Al riguardo si evidenzia che nell'attuale sistema il gettito dell'IMU è destinato ai Comuni; sfugge a tale regola il gettito IMU sugli immobili appartenenti al gruppo catastale D, riservato allo Stato (articolo 1, comma 744, legge n. 160 del 2019), calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Nella documentazione depositata nel corso dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, che ha preceduto la presentazione del disegno di legge delega, è stato rilevato che, in base agli ultimi dati, il gettito IMU derivante dagli immobili di gruppo D ammonta a circa 3,7 miliardi. Si tratta, dunque, di un rilevante tema affrontato dal disegno di legge delega.

alla base del Goal 11 “Città e comunità sostenibili” e potrebbe essere la base per la determinazione di un buon target 11.a “sostenere rapporti economici, sociale e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali”.

I servizi di socio assistenza e sanità sono, invece, da ascrivere al Goal 3 “salute e benessere”, in particolare al target 3.8 che tra l’altro prevede l’accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità.

Per quanto concerne invece l’ambiente e la tutela del territorio e lo sviluppo culturale, entrambi ascrivibili al Goal 11 “città e comunità sostenibili” e in particolare al target 11.4, teso a rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, soltanto Anagni può dirsi su una traiettoria convergente, mentre Tiburtina, Santa palomba e Pomezia paiono essere lontani da un percorso sostenibile. Risultato non sorprendente atteso che anche nel bilancio preventivo 2021 per le missioni di cassa del Comune di Roma, per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali sono destinati 19,8 euro pro-capite e per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente 53,6 euro contro rispettivamente i 28 euro e 58,9 euro pro-capite di Anagni.

Sul versante opposto, nel quadrante dove si concentrano le maggiori criticità, spiccano per Roma Tiburtina le infrastrutture stradali, a cui sono stati corrisposti investimenti pro-capite sul bilancio consuntivo 2020 pari a 55,5 euro, aumentati a 662,5 euro nel preventivo 2021. I risultati riscontrati rendono per ora lontano il conseguimento del target 11.2 relativo alla fornitura di sistemi di trasporto sicuri e sostenibili e del miglioramento della sicurezza stradale entro il 2030.

Altra criticità viene rivelata sul dominio dei Servizi informativi, anch’essi ascrivibili al Goal 11, che impediscono il raggiungimento del target 11.3 per cui si prevede che entro il 2030 si aumenti la capacità di pianificazione e gestione partecipata della comunità. La criticità delle infrastrutture stradali, come ricordato peraltro anche nel Primo Rapporto, è condivisa anche dalle imprese di Santa Palomba e Pomezia (non da parte degli enti che però, come ricordato, non sono fisicamente presenti nell’area). Su questa missione, si rileva un aumento dello stanziamento degli investimenti, da 39,8 euro pro-capite sul bilancio consuntivo 2020 a 449,3 euro pro-capite sul bilancio preventivo 2021. Un *warning* infine per l’Urbanistica ad Anagni, che è posizionata al margine del “quadrante critico” e che anch’esso afferisce al raggiungimento del target 11.3.

Questa breve panoramica conclusiva non vuole essere esaustiva, lasciando ai singoli operatori trarre le loro conseguenze, ma ha l’obiettivo di porre le basi, nel caso delle traiettorie virtuose,

di predeterminare target ambizioni e curarne il successivo monitoraggio, mentre per le aree di criticità, promuovere tavoli di confronto dal quale fare emergere azioni in grado di istaurare un percorso di convergenza e una riflessione, per quanto riguarda le amministrazioni comunali coinvolte-, di una migliore focalizzazione dei loro investimenti sugli obiettivi di sviluppo sostenibile che oggi appaiono randomizzati e senza riscontro evidente nell'indagine di materialità.

GRUPPO DI LAVORO

Luiss Business School e Fondazione Bruno Visentini

Coordinatori della ricerca

Fabio Marchetti

Luciano Monti

Gruppo di ricerca

Claudia Cioffi

Andrea Di Gialluca

Federico Rasi

Magda Spadafora

Giulio Vannini

Unindustria

Massimiliano Ricci *Coordinatore*

Ombretta Crescenzi

Patrizia Falerno

Marco Galluzzo

Anna Laura Pompozzi